



# TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SALERNO



# Carta dei Servizi 2015



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



Unione Europea



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**

Il documento è stato realizzato nell'ambito del progetto di **“Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Campania”** che vede coinvolti Deloitte Consulting Srl (DC) in qualità di mandataria, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (PwC), KPMG Advisory SpA e Fleurs International Srl. Si ringraziano tutti gli uffici e i colleghi che hanno consentito la realizzazione del presente documento, in particolare il Presidente del Tribunale la dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, la dott.ssa Floriana Gibboni e la dott.ssa Elena Martorelli, la dott.ssa Ivana Rizzolo, nonché i dottori Marzio Nese e Angiola Trapani, tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

## ***LA PREGHIERA DEL GIUDICE***

*“Fate, o Dio, che fra le contraddizioni*

*e le ire loquaci degli uomini,*

*io possa discernere il vero;*

*che nella severità io non passi i limiti della legge;*

*che neppure i colpevoli siano da me maltrattati*

*più di quel che bisogna a farli migliori.*

*Fate, o Dio, che quando la coscienza mi avvisa che non posso punire,*

*io abbia il coraggio di dire:*

*“non trovo male alcuno in quest’uomo”.*

*Fate, o Dio, che la mia vita si serbi irreprensibile*

*e non somigli a parete imbiancata e fradicia dentro”.*

***N. Tommaseo***

<b>1. PRESENTAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI.....</b>	<b>7</b>
2.1 L'impegno assunto nell'ambito del Progetto Best Practices .....	7
2.2 Principi e finalità della Carta dei Servizi .....	8
2.3 Il contesto normativo di riferimento.....	10
<b>3. LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....</b>	<b>15</b>
3.1 Funzioni e competenze .....	15
3.2 Struttura organizzativa del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno .....	23
<b>4. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI .....</b>	<b>28</b>
4.1 Dove siamo.....	28
4.2 Come arrivare .....	28
4.3 Recapiti .....	28
4.4 Orari di apertura al Pubblico .....	29
4.5 Area territoriale di competenza.....	29
<b>5. I SERVIZI .....</b>	<b>30</b>
5.1 Introduzione ai Servizi.....	30
5.2 Servizi del Tribunale di Sorveglianza .....	31
5.2.1 Concessione di misure alternative alla detenzione.....	31
5.2.2 Istanza di riabilitazione.....	36
5.2.3 Procedimenti d'impugnazione (appelli, reclami, opposizioni) .....	37
5.2.4 Richiesta copie atti.....	38
5.2.5 Richiesta informazioni sui procedimenti .....	38
5.2.6 Rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva .....	39
5.2.7 Visione fascicolo.....	40
5.3 Servizi dell'Ufficio di Sorveglianza.....	41
5.3.1 Deposito reclami.....	41
5.3.2 Differimento del pagamento della pena pecuniaria .....	42
5.3.3 Espulsione alternativa alla detenzione .....	42
5.3.4 Informazioni sui procedimenti.....	43
5.3.5 Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato.....	43
5.3.6 Istanza di liberazione anticipata .....	44
5.3.7 Rateizzazione pena pecuniaria.....	45
5.3.8 Remissione del debito .....	45
5.3.9 Revoca anticipata misura di sicurezza .....	46
5.3.10 Richiesta copie atti.....	46
5.3.11 Richiesta di ammissione a misura alternativa.....	47
5.3.12 Richiesta di permesso di necessità ex art. 30 o.p.....	47
5.3.13 Richiesta di permesso premio ex art. 30 ter o.p. ....	48
5.3.14 Richiesta di modifica delle prescrizioni relative a misure alternative .....	48
5.3.15 Richiesta di modifica delle prescrizioni relative a misure di sicurezza personali .....	49
5.3.16 Visione fascicolo.....	49
5.4 Diritti di copia .....	50
<b>6. LE DOMANDE PIU' FREQUENTI .....</b>	<b>51</b>
<b>7. LA POLITICA DELLA QUALITÀ E GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO.....</b>	<b>52</b>
7.1 La politica della qualità.....	52
7.2 I sistemi di monitoraggio della "customer satisfaction" .....	54
<b>8. GLOSSARIO.....</b>	<b>59</b>
<b>9. ACRONIMI .....</b>	<b>70</b>
<b>10. ALLEGATO Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti e degli internati .....</b>	<b>71</b>

## 1. PRESENTAZIONE

La scienza dell'organizzazione e quella della comunicazione forniscono elementi di conoscenza che oggi senz'altro agevolano il perseguimento dei fini del lavoro di dirigenza degli Uffici giudiziari. Tanto si rileva, in particolar modo, riguardo alla gestione delle risorse, in uno scenario ove si voglia comunicare la identità istituzionale dell'Ufficio ed ove intenda darsi valenza alle aspettative dei propri pubblici influenti e degli stakeholder, sì da convogliarle nella definizione degli obiettivi organizzativi specifici dell'Ufficio stesso. L'esistenza di un efficace programma di comunicazione, declinato in obiettivi operativi di breve/medio termine, è da ritenersi, pertanto, essenziale e deve essere, altresì, correlato ad un continuo monitoraggio dei processi lavorativi e delle attività, al fine di cogliere, in tempo reale, sia le eventuali criticità sulle quali intervenire per la loro risoluzione sia i punti di forza dell'organizzazione, da implementare e/o replicare.

La qualità del servizio pubblico reso può essere, infatti, migliorata attuando una governance orientata al continuo miglioramento della performance, nonché alla soddisfazione degli utenti del servizio e degli stakeholder.

In via preliminare occorre mantenere e consolidare "la licenza di operare" dell'Organizzazione, promuovendo continuamente nel suo ambito il senso di appartenenza ed il sentire comune. Contemporaneamente vanno individuati modelli di eccellenza basati sull'autovalutazione della propria performance al fine dell'attuazione di un continuo miglioramento e per la definizione di standard di qualità, la cui realizzazione rinnovi di continuo la legittimazione sociale dell'Organizzazione stessa. In tale direzione occorre adottare metodi ed utilizzare strumenti che coinvolgano, ovvero agevolino, anche la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi pubblici, ove il loro ascolto e le loro valutazioni della qualità dei servizi erogati siano funzionali al coinvolgimento della cittadinanza medesima, "attiva" e non solamente "delegante" all'Istituzione, nella progettazione del cambiamento/miglioramento.

Nell'ambito dell'Organizzazione, invero, "la comprensione del problema è già soluzione del problema" per essere occasione di individuazione di aree suscettibili di miglioramento; in tal senso, l'intervento su di esse consente di lavorare anche sulla qualità del prodotto. Qualità per l'Organizzazione, significa innanzitutto monitorarsi, valutarsi, rendere trasparenti e misurabili le proprie performance, nonché preordinare la scelta dei servizi alla verifica delle aspettative degli stakeholder, le quali vanno anche opportunamente e realisticamente "corrette".

La Carta dei Servizi è lo strumento che l'Organizzazione usa per rendersi comprensibile all'esterno; essa, nel chiarire e definire le aspettative degli interlocutori precedentemente rilevate nel circuito comunicazione - soddisfazione, orienta la domanda dell'utenza e, di conseguenza, migliora il servizio che viene reso vagliando le aspettative rilevate alla luce delle criticità esistenti.

La Carta dei Servizi è un documento di carattere istituzionale che dichiara gli impegni assunti dall'Organizzazione in riferimento ai servizi offerti ed alle loro modalità di erogazione. Essa è il "contratto" che l'Organizzazione stipula con i propri utenti.

Deve essere evidenziato, inoltre, che la comunicazione dei servizi e dei processi di lavoro produce un effetto positivo sia sullo stakeholder che sull'Organizzazione stessa, in quanto rafforza in quest'ultima il ricorso alla co-progettazione ed al senso di appartenenza al sistema.

La Carta dei Servizi, inoltre, facilitando la scelta dei servizi, agevolerà l'acquisizione da parte dei cittadini della consapevolezza della effettività della tutela della giurisdizione e della presenza dello Stato.

Più precisamente, essa agevolerà la percezione della certezza del diritto e del senso di sicurezza collettivo sia da parte di chi ha commesso reati, il quale potrà contare sulla possibilità di intraprendere un percorso rieducativo e riabilitativo certo ed effettivamente operante, sia per la società civile la quale, messa nella condizione non solo di conoscere ma anche di collaborare concretamente al processo di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato, sentirà più forte la presenza dello Stato che punisce, rieduca e reinserisce il reo nella società civile.

In tal modo, la società civile potrà interagire più attivamente e consapevolmente con l'Istituzione per la realizzazione di progetti di accoglienza ed inclusione sociale nonché di risoluzione dei conflitti, in chiave di partecipazione a sistemi di mediazione e di giustizia ripartiva, così concorrendo alla realizzazione di quelle condizioni necessarie per l'accesso dei condannati alle misure alternative alla detenzione sia a fini deflattivi del sovraffollamento carcerario sia per poter contare sul reale contenimento del rischio di recidiva, così come statisticamente rilevato già da tempo.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno

Maria Antonia Vertaldi

## 2. INTRODUZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI

### 2.1 L'impegno assunto nell'ambito del Progetto Best Practices

La presente **Carta dei Servizi** è realizzata nell'ambito dell'intervento di "**Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Campania**", co-finanziato dalla Regione Campania e dal Fondo Sociale Europeo nel quadro del **Piano nazionale per la diffusione delle buone pratiche negli Uffici Giudiziari**.

Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno figurano tra i 25 Uffici Giudiziari campani che hanno aderito all'iniziativa, avviando un percorso di miglioramento finalizzato a conseguire due importanti **obiettivi**:

- la **razionalizzazione delle prassi lavorative**, cui tendere a mezzo dell'implementazione di azioni mirate e definite a seguito di una mappatura dei principali processi organizzativi e dei sistemi informatici in uso;
- il **potenziamento dei rapporti con gli stakeholder**, ovvero i "portatori di interesse", da raggiungere mediante l'introduzione di strumenti di responsabilità sociale (il Bilancio Sociale) e di comunicazione con l'utenza (la presente Carta dei Servizi ed il sito internet).

Se il Bilancio Sociale ha innanzitutto il compito di rendicontarne l'operato, la **Carta dei Servizi** si rivolge direttamente ai fruitori dei servizi offerti dal Tribunale e dall'Ufficio di Sorveglianza. Il suo scopo principale è porre a disposizione dell'utenza informazioni di carattere pratico, precise e puntuali, volte a rendere l'attività svolta dal Tribunale e Ufficio di Sorveglianza e le relativi procedure più conoscibili e, quindi, più facilmente accessibili.

A tal fine, dopo le sezioni introduttive dedicate alla **Carta dei Servizi** e all'organizzazione e alle funzioni della Magistratura di Sorveglianza, l'utente può trovare:

- una serie di indicazioni essenziali in merito ai **giorni** e agli **orari** di apertura degli uffici, nonché alla loro ubicazione all'interno del palazzo;
- le modalità di **accesso ai servizi**;
- i principali servizi che possono essere richiesti, descrivendo per ciascuno gli impegni che l'Ufficio Giudiziario assume in termini di tempi e standard qualitativi;
- strumenti e indicazioni per esprimere un giudizio in merito alla qualità del servizio ricevuto. Oltre ad un questionario di valutazione, è possibile reperirvi indicazioni per presentare una eventuale segnalazione qualora si riscontrassero dei disservizi.

La presente Carta dei Servizi è stata realizzata con la collaborazione e il supporto di tutto il Personale degli Uffici Giudiziari coinvolti nelle attività del progetto, con l'obiettivo di definire nuove modalità di comunicazione nei confronti degli utenti degli Uffici, dei cittadini, degli Avvocati e degli operatori di giustizia.

L'attuale organizzazione dell'**Ufficio di Sorveglianza** e del **Tribunale di Sorveglianza di Salerno** è stata programmata e realizzata alla luce dell'analisi sia dei dati di produzione che delle criticità emerse. Nel progetto riorganizzativo in corso, ispirato alla creazione, a breve termine, di una *governance*, che vada a caratterizzare gli Uffici in parola, erogatori del servizio giustizia nel delicatissimo campo della esecuzione della pena, è stata prevista la costituzione di strutture tese a migliorare i livelli di produttività i quali, si ritiene, siano in diretta relazione con adeguati livelli di benessere organizzativo. Nell'ambito di tali strutture, ottimizzando la gestione delle risorse umane, valorizzandole, motivandole ed orientandole "al risultato" piuttosto che al mero "adempimento del dovere", si è inteso creare un ambiente di lavoro migliore, caratterizzato da una costante promozione alla comunicazione ed alla collaborazione e da una attenta gestione dei livelli percepiti di fatica fisica, mentale e di *stress*. L'analisi del dato produttivo, comparato all'aumento dei flussi in entrata nel periodo, ha sostanzialmente confermato l'auspicio. Deve essere evidenziato che ogni scelta organizzativa è stata preceduta da una attenta analisi dei costi/benefici al fine di stimarne la convenienza, oltre che dall'analisi dei punti di forza e di debolezza sia del sistema organizzativo preesistente sia di quello che si intendeva instaurare valutandone, altresì, i potenziali vantaggi e le potenziali difficoltà che potevano derivare dall'ambiente circostante. **Il primo approccio organizzativo, strutturato e sistematico ed in armonia con le esigenze dei clienti/stakeholder, imposto con il progetto tabellare e con gli ordini di servizio che si sono susseguiti nel tempo, è stato ispirato al principio di "cultura organizzativa", quale insieme complessivo di comportamenti, etica e valori trasmessi, praticati e rafforzati da tutti i soggetti componenti l'organizzazione; tale cultura risiede nella qualità della relazione esistente tra le persone ed il contesto di lavoro in cui queste operano e influisce direttamente sullo stato di salute dell'intero sistema.**

## **2.2 Principi e finalità della Carta dei Servizi**

L'adozione di una Carta dei Servizi rappresenta, per il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno, la scelta di **formalizzare una serie di impegni** nei confronti della propria utenza. In particolare, con il presente documento si intendono **garantire degli standard di qualità** nell'erogazione dei servizi. I potenziali fruitori sono, altresì, informati anche in ordine alle

modalità di **segnalazione di eventuali disservizi**. In tal modo, gli Uffici mirano a consolidare il rapporto di **fiducia** con la cittadinanza e a migliorare il livello di soddisfazione rilevabile nelle relazioni della cittadinanza con il sistema della Giustizia.

La Carta dei servizi è lo strumento fondamentale a mezzo del quale si attua il **principio di trasparenza**, declinando chiaramente il complesso dei servizi erogati a favore dell'utenza e le modalità per accedervi. Essa si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura al rispetto di tali principi. La carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti che per qualsiasi motivo possono essere interessati ai servizi erogati dagli Uffici.

Nell'ampio **contesto normativo di riferimento**, sinteticamente descritto nel paragrafo successivo, vi sono testi fondamentali cui si ispira la Carta dei Servizi adottata dal Tribunale e dall'Ufficio di Sorveglianza. Si tratta in particolare:

- della direttiva del 27 gennaio 1994 che individua i **Principi sull'erogazione dei servizi pubblici**;
- del d.lgs. del 30 luglio 1999 in tema di **Qualità dei servizi pubblici** e Carte dei Servizi;
- del d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di **efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni**.

Tali norme e le linee guida che ne danno applicazione definiscono i **principi fondamentali** posti alla base del presente documento, principi che possono essere sintetizzati nella forma seguente.

<b>Uguaglianza e imparzialità</b>	L'erogazione dei servizi del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza si ispira all'art. 3 e all'art. 97 della Costituzione, garantendo <b>pari dignità sociale, eguaglianza di fronte alla legge e imparzialità</b> ai propri utenti. Costoro hanno accesso ai servizi erogati senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni sociali. I comportamenti dell'Ufficio Giudiziario sono orientati da criteri di imparzialità, obiettività e giustizia.
<b>Accessibilità</b>	Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza si impegnano ad <b>agevolare l'accessibilità fisica agli uffici, rendendone più facile l'identificazione e semplificando la reperibilità delle informazioni in merito alla loro ubicazione</b> e agli orari di apertura al pubblico. A tal fine, oltre alla Carta dei Servizi ci si avvale sia di apposita cartellonistica nel palazzo che della sezione dedicata agli Uffici in parola all'interno del portale internet "giustiziacampania.it". Inoltre, ci si impegna ad adottare opportune

	iniziative per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili.
<b>Continuità</b>	<b>L'erogazione dei servizi</b> del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza è svolta in maniera continua, regolare e senza interruzioni, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di festività e di eventuali cause di forza maggiore. Ci si impegna a comunicare preventivamente eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell'erogazione del servizio, in modo da garantire, per quanto possibile il contenimento di eventuali disagi.
<b>Partecipazione</b>	Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza promuovono un'adeguata informazione e partecipazione degli utenti e dei dipendenti al miglioramento dei servizi erogati, garantendo loro modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste e osservazioni.
<b>Trasparenza</b>	A mezzo della Carta dei Servizi, il Bilancio Sociale ed un costante aggiornamento delle informazioni riportate nell'Area Sorveglianza all'interno del sito internet, Tribunale e Ufficio di Sorveglianza promuovono la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse e ai risultati conseguiti, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del proprio operato.
<b>Efficienza ed efficacia</b>	Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza si impegnano a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia del servizio erogato. I progressi in tal senso saranno monitorati a mezzo dello strumento del Bilancio Sociale, ponendo in particolare l'attenzione su una serie di indicatori volti a misurare la capacità dell'Ufficio Giudiziario di far fronte alle sopravvenienze e ai carichi di lavoro complessivi. Compatibilmente con le risorse economiche e organizzative disponibili, ci si impegna ad adottare le soluzioni strutturali, tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, anche a fronteggiare l'aumento dei flussi in entrata in ragione delle maggiori competenze della Magistratura di Sorveglianza alla luce delle novelle normative, per quanto, l'organico del Personale dei Magistrati e quello Amministrativo, assai ridotti da intervenuti pensionamenti, non consentono, allo stato, previsioni positive circa il mantenimento dell'attuale trend positivo di produzione.

### 2.3 Il contesto normativo di riferimento

<b>Legge del 7.8.1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi"</b>	La norma disciplina l'attività amministrativa e determina i criteri sui quali deve essere basata: economicità, efficacia e trasparenza, nell'ottica di una maggiore integrazione tra Cittadino e Pubbliche Amministrazioni.
<b>Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"</b>	La Direttiva individua i principi a cui deve essere uniformata in generale e progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione.

<p><b>Decreto Legislativo del 12.5.1995 n.163 (convertito con la L. 11.7.1995 n.273)</b>  <b>“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.”</b></p>	<p><b>Art. 2 - Qualità dei servizi pubblici.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1</b> - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400;</li> <li>▪ <b>Comma 1/bis</b> - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del “codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” adottate con decreto del Ministro della Funzione Pubblica;</li> <li>▪ <b>Comma 2</b> - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva dello schema generale di riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.</li> </ul>
<p><b>Decreto Ministero della Giustizia del 20.11.1995 n. 540</b>  <b>“Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 7 della L. 241/1990”</b></p>	<p>Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell’Amministrazione della Giustizia.</p>
<p><b>Decreto legislativo del 30.7.1999 n. 286</b>  <b>“Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”</b></p>	<p><b>Art. 11 - Qualità dei servizi pubblici.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 1</b> - I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei Cittadini e degli Utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.</li> </ul>
<p><b>Legge dell’8.11.2000 n.328</b>  <b>“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “</b></p>	<p><b>Art. 13 - Carta dei servizi sociali.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 2</b> - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.</li> </ul>
<p><b>Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 24.3.2004</b>  <b>“Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni”</b></p>	<p>In linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento e ammodernamento della Pubblica Amministrazione, scopo di questa direttiva è promuovere, diffondere e sviluppare l’introduzione nelle Amministrazioni Pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai Cittadini, basati sull’ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei Cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono infatti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei Cittadini e delle imprese;</li> <li>- favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell’Utente nelle fasi di accesso, di fruizione e di valutazione del Servizio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e Cittadino.</li> </ul>

<p><b>Decreto Ministero della Giustizia del 12.12.2006 n. 306</b>  <b>“Regolamento recante Disciplina dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia, adottata ai sensi degli artt. 20 2e 21 del decreto legislativo 30.6.2003 n.196”</b></p>	<p>Regolamento con cui vengono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero della Giustizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Allegati da numero 1 a 20.</p>
<p><b>Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 20.12.2006</b>  <b>“Per una Pubblica Amministrazione di qualità”</b></p>	<p>Gli obiettivi della direttiva sono di tre ordini. Innanzitutto, essa intende richiamare l’attenzione delle Amministrazioni sulla qualità e il miglioramento continuo. In secondo luogo, la direttiva indica il ricorso all’autovalutazione della prestazione organizzativa, quale punto di partenza obbligato dei percorsi di miglioramento continuo. In terzo luogo, essa delinea una prospettiva chiara di sviluppo della politica per la qualità nelle Pubbliche Amministrazioni da parte del Dipartimento della Funzione pubblica che, valorizzando le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati, indichi percorsi puntuali e traguardi di sistema condivisi.</p>
<p><b>Direttiva dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007</b></p>	<p>Per la prima volta la questione della parità e delle pari opportunità entra a pieno titolo in una normativa di carattere generale fra i fattori che condizionano il funzionamento organizzativo. Perseguire la parità tra i generi nella Pubblica Amministrazione significa, dunque, agire contemporaneamente sui diversi fronti dell’innovazione dei modelli organizzativi, del rinnovamento della classe dirigente, dell’uguaglianza delle opportunità e del riconoscimento del merito e, non ultimo, della capacità delle Amministrazioni di promuovere la parità anche nel contesto esterno.</p> <p>L’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la produttività passano necessariamente a mezzo del miglioramento dell’organizzazione del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.</p>
<p><b>Legge 4.3.2009 n. 15</b>  <b>“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative alle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”</b></p>	<p><b>Art. 4 - Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del Personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.</b> Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Comma 2 –</b> Nell’esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (...)</li> </ul> <p>consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle Amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di Utenti o consumatori (...).</p>

<p style="text-align: center;"><b>Legge 18.6.2009 n. 69</b>  <b>"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"</b></p>	<p><b>Art. 7</b> - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.</p> <p><b>Art. 23</b> - Diffusione delle buone prassi nelle Pubbliche Amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico.</p> <p>■ <b>Comma 1</b> - Le Amministrazioni Pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli Uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di Servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i Servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli Utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri Uffici.</p> <p><b>Art. 30</b> - Tutela non giurisdizionale dell'Utente dei servizi pubblici.</p> <p>■ <b>Comma 1</b> - Le Carte dei Servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l'Utente o per la categoria di Utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l'eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto inadempiente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo del 27.10.2009 n. 150 (e successive modifiche e integrazioni)</b>  <b>"Attuazione della Legge 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"</b></p>	<p><b>Art. 1 – Oggetto e finalità</b></p> <p>■ <b>Comma 2</b> - Le disposizioni del presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle Amministrazioni Pubbliche anche a garanzia della legalità</p>
<p style="text-align: center;"><b>Decreto Legislativo 25.1.2010 n. 5</b>  <b>"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198"</b></p>	<p>Le disposizioni del decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.</p> <p>L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.</p>

**Disegno di Legge 3209bis, approvato il 15 settembre 2011, "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con Cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di Pubblica Amministrazione"**

### **Titolo III**

La Carta dei doveri delle Amministrazioni Pubbliche raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei Cittadini e i doveri delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti, in modo da definire con chiarezza quali comportamenti l'Amministrazione è obbligata a tenere o a evitare nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi, con individuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato adempimento degli stessi obblighi. I principi e criteri cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione della Carta dei doveri sono i seguenti:

- a. **Trasparenza**, come prevede il decreto legislativo di riforma del lavoro pubblico n.150/2009, consiste nella accessibilità totale a mezzo della pubblicazione sui siti internet delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative all'organizzazione, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai risultati conseguiti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
- b. **Eliminazione delle molestie amministrative**, l'Amministrazione deve astenersi da qualsiasi azione che determini inutile molestia per i Cittadini: si prevederanno sanzioni per chi avanza richieste di pagamenti già adempiuti.
- c. **Tempi ragionevoli di adozione dei provvedimenti**, e progressiva riduzione dei tempi di risposta delle Amministrazioni.
- d. **Cortesìa e disponibilità**, tutti i pubblici Dipendenti dovranno usare cortesia e disponibilità nei confronti dei Cittadini, da considerare come un Cliente della Pubblica Amministrazione, dalla quale ha diritto a ricevere servizi di qualità.
- e. **Chiarezza e semplicità del linguaggio**, il linguaggio utilizzato nei provvedimenti amministrativi dovrà essere semplice e chiaro per consentire ai Cittadini anche un controllo sull'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.
- f. **Accesso ai servizi**, le Amministrazioni Pubbliche e i gestori dei servizi pubblici devono garantire agli Utenti l'accesso più facile e rapido alle informazioni e ai servizi offerti tramite l'utilizzo delle tecnologie telematiche.
- g. **Documentazione amministrativa**, si vieta alle Amministrazioni di richiedere al Cittadino e alle imprese informazioni, dati e documenti in possesso della stessa o di altre Amministrazioni Pubbliche, stabilendo il principio dell'acquisizione diretta, anche tramite l'accesso per via telematica alle banche dati delle amministrazioni certificanti.
- h. **Strumenti e poteri sostitutivi**, si regolerà il ricorso agli strumenti sostitutivi, da attivare in caso di omissioni, inadempienze e ritardi.

### 3. LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

#### 3.1 Funzioni e competenze

L'attività di giurisdizione della **Magistratura di Sorveglianza** mira a dare attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive e in particolare al dettato dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione, nonché all'articolo 3 che afferma la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge dei cittadini.

La riforma dell'Ordinamento Penitenziario affida alla Magistratura di Sorveglianza il compito di vigilare sull'esecuzione delle pene inflitte con sentenze di condanna penale divenute irrevocabili. La sua azione deve fare riferimento alle sentenze di condanna penale divenute irrevocabili. Nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale la Magistratura di Sorveglianza deve fare riferimento a principio secondo il quale **“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”**. Le misure che potrà adottare devono, pertanto, inserirsi nell'ambito di un programma di trattamento rieducativo del condannato e devono considerare l'evoluzione della personalità del soggetto e la sua capacità di inserimento nella società libera a mezzo degli strumenti appositamente previsti dalla legge.

In capo alla Magistratura di Sorveglianza si concentrano funzioni eterogenee: dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione di benefici penitenziari e delle **misure alternative**, intese a realizzare l'equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal c.d. finalismo rieducativo. Compito fondamentale della Magistratura di Sorveglianza è il controllo di legalità sull'azione dell'Amministrazione Penitenziaria.

*“La responsabilità penale è personale.*

*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.*

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.*

*Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”*

*(Art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana)*

Il progressivo aumento delle materie devolute alla cognizione della Magistratura di Sorveglianza ha determinato un progressivo allontanamento di quest'ultima dal “luogo” carcere con conseguente affievolimento di quel carattere di “giurisdizione di prossimità” che le era proprio.

Appare, allo stato attuale, quanto mai necessario **valorizzare la funzione della Magistratura di Sorveglianza**. Si ritiene che una buona organizzazione degli Uffici del Magistrato di Sorveglianza e dei relativi processi lavorativi non solo può produrre una migliore risposta giudiziaria in termini di efficacia ed efficienza ma può consentire, altresì, al Magistrato di Sorveglianza di recuperare tempi ed energie da dedicare al suo primigenio compito di garante dei diritti dei detenuti e della corretta applicazione della legge penitenziaria allorquando, per legge, è chiamato a vigilare sugli Istituti di pena e sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato.

L'attività di giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è esercitata in sede Collegiale dal Tribunale di Sorveglianza ed in sede Monocratica dal Magistrato di Sorveglianza presso gli Uffici di Sorveglianza. La giurisdizione della Magistratura di Sorveglianza è esercitata nei confronti dei soggetti destinatari di una condanna penale divenuta irrevocabile.

**Il TRIBUNALE di SORVEGLIANZA** nasce con la denominazione di "Sezione di Sorveglianza" dall'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e viene istituito come "Tribunale di Sorveglianza" dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663. Le funzioni di Pubblico Ministero davanti al Tribunale di Sorveglianza sono esercitate dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, così come prevede l'art. 678, comma 3, c.p.p.

### ***Composizione***

Come prevede il quinto comma dell'art. 70 O.P., il Collegio Giudicante è composto: 1) dal Presidente o, in sua vece, dal Magistrato di Sorveglianza, a parità di funzioni, più anziano; 2) da un Magistrato di Sorveglianza del distretto o della circoscrizione territoriale della Sezione distaccata di Corte d'Appello; 3) da due Esperti, giudici non togati (onorari), nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, scelti fra professionisti Esperti in medicina, psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché fra docenti di Scienze criminalistiche.

### **Competenza funzionale**

Il Tribunale di Sorveglianza decide come Giudice di primo grado e in grado d'appello, a norma dell'art. 70 l. 26 luglio 1975 n. 354, sostituito dalla l. 10 ottobre 1986 n.663 e modificato dalla l. 8 marzo 2001 n. 40 e dalla l. 19 dicembre 2002 n. 277:

#### **- In primo grado**

Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato ad esprimersi sulle istanze relative ai condannati definitivi in ordine all'affidamento in prova ex art.47 O.P., all'affidamento in prova in casi particolari (ai sensi dell'art. 94, DPR 9.10.1990 n. 309), alla detenzione domiciliare, alle detenzioni domiciliari speciali, semilibertà, liberazione condizionale, alle proposte di revoca dei suddetti benefici nonché, alle loro prosecuzioni, al rinvio dell'esecuzione delle pene ex artt. 146 e 147 c.p., sulle istanze di riabilitazione ex art. 178 c.p. e su quelle di patrocinio a spese dello Stato. Provvede altresì in ordine all'accertamento della collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter O.P.

#### **- In sede di appello**

Il Tribunale di Sorveglianza decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 69 O.P. emessi dal Magistrato di Sorveglianza, ossia sul riesame della pericolosità, sull'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza, con eventuale contestuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. Decide, altresì, in sede di appello, come dispone il secondo comma dell'art. 680 c.p.p., anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti le disposizioni che riguardano esclusivamente le misure di sicurezza qualora non venga contemporaneamente impugnato anche un capo della sentenza riflettente la decisione sulla responsabilità penale.

#### **- In sede di reclamo**

Il Tribunale di Sorveglianza decide sui reclami del Pubblico Ministero e dell'interessato avverso le concessioni e i dinieghi dei permessi di necessità e premiali; in sede di reclamo in tema di sospensione dell'applicazione delle normali regole di trattamento (art. 41-bis O.P.); sui reclami, ex art. 14 – ter, avverso il decreto di non computo del periodo di permesso o licenza emesso

dal Magistrato ex art. 53-bis. Decide inoltre sui reclami in materia di liberazione anticipata, a norma dell'art. 69-bis O.P. inserito dall'art. 1, comma 2, l. n. 277 del 2002 e sulle impugnazioni attinenti la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 2 l. n. 207 del 2003. Decide, ancora, sulle opposizioni in tema di espulsione dei detenuti extracomunitari. Infine, a norma dell'art. 18-ter, comma 6, O.P. (inserito dall'art. 1 della l. n. 95 del 2004), decide sui reclami in materia di corrispondenza (del Collegio non può far parte il Magistrato che ha emesso il provvedimento), secondo la procedura prevista dall'art. 14-ter O.P. e, per quanto non diversamente disposto, dall'art. 666 c.p.p. e decide in ordine alla declaratoria di estinzione della pena detentiva e/o pecuniaria, all'esito dell'esecuzione delle misure anzidette.

Decide sui provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza in materia di esecuzione della pena presso il domicilio, ex legge 199/2010.

Le decisioni del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza sono solitamente adottate in esito ad un **procedimento in Camera di Consiglio (con sentenza della Corte Costituzionale 97/2015 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme ex art 678 co. 1- art. 678 co. 3 c.p.p. per violazione dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU con previsione di celebrazione di udienza pubblica su richiesta del soggetto interessato)**, alla presenza del Difensore dell'interessato e di un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero (della Procura Generale in sede collegiale o della Procura della Repubblica in sede monocratica). L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori del distretto del Giudice procedente, è sentito il giorno prima dell'udienza dal Magistrato di Sorveglianza del luogo ove è ristretto, salvo che il Giudice procedente ritenga di disporre la traduzione. Non è tuttavia prevista la comparizione dell'interessato nei procedimenti di reclamo contro i decreti in materia di corrispondenza e di Sorveglianza particolare: in tali casi è riconosciuta soltanto la facoltà di presentare memorie.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza le parti possono proporre **ricorso in Cassazione** entro 15 giorni dalla loro notifica. È inoltre possibile il ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che incidono su posizioni di diritto.

### ***Competenza territoriale***

La competenza a conoscere le suddette materie (Ex art. 677, comma 1, c.p.p.) appartiene al Tribunale di Sorveglianza che esercita giurisdizione sull'Istituto di prevenzione o di pena nel quale si trova ristretto l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Relativamente alle persone in stato di libertà, a norma dell'art. 677, comma 2 c.p.p. la competenza appartiene al Tribunale di Sorveglianza che esercita giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, sempre che la legge non disponga diversamente.

Dispone infine l'art. 677 c.p.p. che, se la competenza non può essere determinata secondo i criteri suddetti, essa appartiene al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

### ***Le funzioni e le competenze del Presidente del Tribunale di Sorveglianza***

Le funzioni e le competenze del Presidente del Tribunale di Sorveglianza sono indicate nell'art. 70-bis O.P. **Il Presidente** dirige e organizza le attività del Tribunale di Sorveglianza, coordinando, l'attività degli Uffici di Sorveglianza che abbiano sede nel territorio sul quale il Tribunale esercita la sua giurisdizione. L'attività giurisdizionale del Presidente si esplica nella funzione di presidenza delle udienze collegiali del Tribunale di Sorveglianza nonché di Magistrato relatore ed estensore dei provvedimenti collegiali assegnatigli nella Tabella di composizione del Tribunale. In qualità di Presidente si occupa, inoltre, della fissazione delle udienze del Collegio e della assegnazione, dapprima, ai diversi Magistrati di Sorveglianza e, successivamente, a dette udienze dei diversi procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza emette, altresì, tutti i provvedimenti in materia di ammissibilità delle istanze. Appare opportuno precisare inoltre che il d.lgs. N. 240 del 2006, nella individuazione dei due Dirigenti apicali, ha inteso distinguere rigorosamente, nell'ambito di ogni Ufficio Giudiziario, le competenze spettanti al Magistrato - Capo dell'Ufficio - e quelle attribuite al Dirigente Amministrativo incardinato nel medesimo Ufficio. Ebbene, la figura del Dirigente Amministrativo di c.d. "seconda fascia" è prevista solo presso taluni Tribunali di Sorveglianza metropolitani; pertanto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di

Salerno concentra su di sé anche tutte le competenze che il d.lgs. 240/06 attribuisce al Dirigente Amministrativo.

**L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA**, è costituito dal complesso organizzato di sfere di competenze, persone fisiche, beni materiali e mezzi rivolto all'espletamento di un'attività strumentale e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del Magistrato di Sorveglianza. Il capo dell'Ufficio di Sorveglianza, o meglio il "preposto" alla Dirigenza dell'Ufficio, anche amministrativa, è il Magistrato di Sorveglianza anziano dell'Ufficio (laddove, invece, l'Ufficio ed il Tribunale di Sorveglianza coincidano nella stessa sede, il capo dell'Ufficio di Sorveglianza è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza).

Con la riforma penitenziaria apportata con la legge 26 luglio 1975 n. 354 il vecchio "Giudice di Sorveglianza" diviene "Magistrato di Sorveglianza": Giudice specializzato il quale, differentemente dal passato, non deve essere adibito ad altre funzioni giudiziarie (art. 68, comma 4, ord. penit.). Egli può essere un Magistrato di Cassazione, di Appello e di Tribunale.

Il Magistrato di Sorveglianza esercita un fondamentale segmento della giurisdizione penale nell'ambito del quale si concentrano funzioni assai eterogenee (dalla tutela dei diritti dei detenuti alla concessione delle misure alternative in via provvisoria, di permessi e di riduzione della pena per liberazione anticipata), intese a realizzare un non facile equilibrio tra le esigenze di tutela della collettività e l'istanza costituzionale espressa dal c.d. finalismo rieducativo. Le funzioni ed i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza sono indicati nell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n.354, distinte in **giurisdizionali** (dove è previsto il rispetto del contraddittorio delle parti), **amministrative** e di **vigilanza**:

- **Giurisdizionali**

A norma dell'art. 678 comma 1 bis c.p.p., il Magistrato di Sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione (art. 660, comma 3, c.p.p. e 133-ter c.p.) e alla conversione, rateizzazione e differimento delle pene pecuniarie (art. 660 c.p.p.), alla remissione del debito (art. 56 O.P.), alla determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e, il Tribunale di Sorveglianza in ordine alla riabilitazione, e ad alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'art. 667 comma 4, ovvero senza formalità con ordinanza comunicata al Pm e notificata all'interessato, "*procedimento de plano*" (d. legge 23 dicembre 2013 n. 146).

Per quanto riguarda i ricoveri per infermità psichica sopravvenuta alla condanna previsti dall'art. 148 c.p., alle misure di sicurezza (artt. 199 e seguenti, c.p. provvedendo al riesame della pericolosità, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca, anche anticipata, di tali misure), e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato (artt. 102-105 c.p.) o di tendenza a delinquere (art. 108 c.p.), procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato, del Difensore o di ufficio, procede secondo il procedimento giurisdizionale disciplinato dall'art. 666 e 678 c.p.p..

Ai sensi dell'art. 69, comma 6, O.P., il Magistrato decide con ordinanza, impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all'art. 14 ter O.P., sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro, nonché le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta. L'art 35 bis O.P disciplina il reclamo in relazione alle condizioni di detenzione rispetto ai parametri fissati dalla CEDU e rimarcati nella sentenza Torreggiani.

A norma dell'art. 18-ter O.P. (inserito dall'art. 1 della legge 8 aprile 2004, n. 95) provvede con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, in materia di corrispondenza dei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il Magistrato di Sorveglianza, infine, raccoglie per rogatoria le dichiarazioni del contumace, detenuto o internato, come disposto all'art. 489, comma 3, c.p.p., con la presenza del Difensore.

- ***Amministrative e di vigilanza***

Il Magistrato di Sorveglianza vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo. Vigila sull'esecuzione della custodia degli imputati in modo da assicurarne l'attuazione in conformità delle leggi e dei regolamenti. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, oppure lo restituisce con osservazione al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali ed all'esecuzione delle misure alternative. Provvede, con decreto motivato, sui permessi ai detenuti, sulle licenze ai detenuti semiliberi e agli internati, sulle autorizzazioni e sulle modifiche relative all'affidamento in prova

al Servizio Sociale e alla detenzione domiciliare. Esprime parere motivato sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge; tra queste ultime, in forza degli artt. 2 e 4 dalla legge n. 165 del 1998, può sospendere la pena in seguito all'istanza di affidamento o di semilibertà, o concedere la detenzione domiciliare provvisoria nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Può disporre, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 189 del 2002, l'espulsione dello straniero a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (la Corte Costituzionale, con ord. n. 226 del 2004 ne ha riconosciuto natura amministrativa). Il Magistrato provvede inoltre, a norma dell'art. 69 comma 8 O.P., come sostituito dall'art. 1 della l. n. 277 del 2002, con ordinanza (pur adottata senza la presenza delle parti), sulla riduzione di pena per liberazione anticipata. Provvede infine, sempre con ordinanza, a norma dell'art. 2 della legge n. 207 del 2003 sulla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

E' da rilevare che, mentre i provvedimenti che esprimono funzioni giurisdizionali sono generalmente emessi nella forma dell'ordinanza, i provvedimenti espressione di funzioni amministrative e di vigilanza sono assunti, in genere (con le eccezioni citate), nella forma del decreto.

### ***Competenza territoriale***

Ai sensi dell'art. 677 c.p.p. si individua la competenza territoriale del Magistrato di Sorveglianza con riferimento alla sede dell'Istituto di prevenzione o di pena in cui si trova ristretto l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Quale ultimo criterio residuale, la competenza appartiene al Magistrato di Sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, divenuta irrevocabile per ultima. Nell'ipotesi della detenzione domiciliare provvisoria concessa dal Magistrato di Sorveglianza per l'esecuzione e, quindi, per tutte le varie autorizzazioni, modifiche delle prescrizioni o della giurisdizione, prosecuzioni e sospensioni con proposta di revoca, rimane competente il Magistrato che ha concesso la misura provvisoria e, conseguentemente, per ogni ulteriore vicenda, il Tribunale di Sorveglianza in sede.

### ***Rapporti con il Tribunale di Sorveglianza***

Eccettuata la funzione giudicante del Magistrato di Sorveglianza quale componente dell'organo collegiale, si sottolinea la sua completa autonomia nell'espletamento delle altre funzioni giurisdizionali monocratiche. L'attività di giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza non è subordinata al vaglio del Tribunale o a quello del Presidente. Alcune sue decisioni possono, tuttavia, essere oggetto di impugnazione dinanzi all'Organo Collegiale. Egli risulta comunque subordinato al Presidente in ordine alle questioni organizzative, come stabilito dall'art. 70 – bis, comma 2, lett. b), O.P.

### **L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

La Magistratura di Sorveglianza opera in sinergia con l'Uepe, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, organo periferico del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. I compiti degli Uepe previsti dalla riforma dell'ordinamento penitenziario (art. 72, L.354/75) e disciplinati dal regolamento d'esecuzione sono molteplici e possono essere sostanzialmente ricondotti in due settori d'intervento prevalenti:

- a) Interventi svolti in favore di soggetti ristretti negli istituti di pena;
- b) Interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna.

Su richiesta della Autorità giudiziaria, degli Istituti penitenziari o di altri Uepe del territorio nazionale, il singolo Ufficio di esecuzione penale esterna svolge altresì indagini di servizio sociale per conoscere la realtà Personale, sociale, familiare e lavorativa da soggetti destinatari di una condanna penale o misure di sicurezza. Si tratta di dati necessari per decidere sulla concessione delle misure alternative alla detenzione, ovvero sulla revoca delle stesse, nonché per la redazione del programma di trattamento.

### **3.2 Struttura organizzativa del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno**

Il Tribunale di Sorveglianza esercita giurisdizione sul territorio del Distretto della Corte d'Appello che si estende su tutta la Provincia di Salerno.

La struttura organizzativa di Tribunale e Ufficio è articolata in:

- **Personale di magistratura**, cui appartengono complessivamente 3 magistrati;
- **9 Esperti** nominati per tre anni dal Consiglio Superiore della Magistratura;


- **Personale amministrativo**, che nella sede salernitana è attualmente costituito da un totale di 23 persone in servizio, di cui una in applicazione stabile presso la Corte d'Appello di Salerno.

### Il Personale di magistratura

L'organico dei Magistrati del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno è composto da un totale di 3 unità, di cui uno è il Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

La distribuzione degli affari monocratici e collegiali tra i due Magistrati di Sorveglianza avviene in base ad un criterio alfabetico con assegnazione a ciascuno di essi di un gruppo di lettere che governano l'assegnazione con riferimento alla prima lettera alfabetica del cognome dell'istante: ad un Magistrato sono attribuite le istanze provenienti da soggetti il cui cognome inizia con lettere dalla "A" alla "L"; mentre le istanze provenienti da soggetti con prima lettera del cognome dalla "M" alla "Z", vengono invece affidate al secondo Magistrato.

Il Presidente tratta, in via esclusiva rispetto ai due Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza, tutti i procedimenti in materia di riabilitazione; di estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento ex art. 47 L.P. e liberazione condizionale.



**Figura 1: Personale di magistratura del Tribunale di Sorveglianza di Salerno**

### Gli Esperti della Sorveglianza

Gli Esperti che compongono i collegi delle udienze presso il Tribunale di Sorveglianza di Salerno sono 9.

La qualifica di "esperto" conduce a riconoscere nel componente privato del Tribunale di Sorveglianza un "cittadino idoneo estraneo alla Magistratura", secondo il disposto dell'art. 102 comma 2 Cost. che appartiene all'Ordine Giudiziario ed è chiamato ad integrare organi della giurisdizione in ragione della sua specifica competenza. Gli Esperti destinati a comporre il Collegio giudicante vengono individuati con criteri oggettivi e prefissati; lo stesso è previsto per la loro sostituzione in caso di assenza e/o impedimento.

Per il **triennio 2014-2016** gli Esperti nominati per partecipare ai collegi del Tribunale di Sorveglianza di Salerno sono i seguenti: Altamura Antonio, Caldarazzo Salvatore, Di Iorio Giovanna, Gallo Sofia, Lamonaca Sante Massimo, Lanzafame Ivano, Massimo Alessandro, Molino Adriana, Napolitano Giovanna.

### Il Personale amministrativo


Su una **pianta organica prevista di 21 unità**, il Personale in servizio effettivo presso Tribunale e Ufficio di Sorveglianza al 31 dicembre 2014 ammonta complessivamente a 23 unità, di cui una in applicazione stabile presso la Corte d'Appello di Salerno. Sono in servizio 2 direttori amministrativi:

- la dott.ssa Gibboni Floriana, responsabile dell'Area Amministrativa;
- la dott.ssa Martorelli Elena, responsabile dell'Area Penale.

Nel razionale utilizzo delle risorse, sostanzialmente scarse rispetto agli adempimenti aumentati in ragione delle novelle legislative che hanno aumentato la competenza della Magistratura di Sorveglianza, sin dall'inizio del 2014, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha approntato piani di riorganizzazione e miglioramento di singoli servizi al fine di poter rilevare, in breve tempo, risultati in termini di aumento della produttività, riduzione dell'impegno lavorativo del Personale addetto, contenimento dei costi e soddisfazione dell'utenza interna ed esterna. I predetti piani, ispirati al principio di efficienza, quale canone organizzativo riferibile all'endiadi "buon andamento ed imparzialità" di cui all'art. 97 Cost. nel rivedere tutti i processi lavorativi al fine di rendere più efficiente il sistema mettendolo in condizione di fornire all'utenza un "servizio" più rapido e trasparente, hanno previsto la riconfigurazione degli uffici in unità organizzative funzionalmente differenziate ed orientate al risultato. L'organizzazione del

Personale Amministrativo è stata rinnovata con **Ordine di Servizio - N.1/2015** – alla luce dell’analisi dei flussi di entrata e uscita, delle criticità emerse e dei punti di forza rilevati. La proposta organizzativa, poi implementata, è stata ispirata all’esigenza di garantire il buon funzionamento, l’efficienza e l’imparzialità del servizio giustizia in parola, l’indipendenza dei Giudici e la corretta gestione delle pendenze e delle sopravvenienze.

Dal un punto di vista operativo, il Personale amministrativo espleta le proprie funzioni nell’ambito di due macro-aree, secondo lo schema seguente.



**Figura 2: Struttura organizzativa del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno**

<b>Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza</b>	
<b>Dov'è?</b>	Gestisce le istanze (ricezione atti e invio notifiche); predispose i fascicoli per Udienze collegiali, collabora con il Presidente nell'attività di fissazione delle udienze; provvede all' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Sorveglianza ; gestisce il contatto con il Pubblico e assolve le funzioni di punto informativo; provvede all'esecuzione di attività di istruttoria disposta dal Presidente del Tribunale; presta assistenza durante le udienze collegiali; trasmette gli atti relativi ai ricordi in Cassazione e provvede alla redazione dei fogli complementari. Si occupa, infine, dell'implementazione del registro informativo SIUS.
<b>Per informazioni</b>	Tribunale di Sorveglianza - Piazza XXIV Maggio, Salerno Telefono: 089 5645111 <a href="mailto:tribsorv.salerno@giustizia.it">tribsorv.salerno@giustizia.it</a>
<b>Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza</b>	
<b>Dov'è?</b>	E 'suddivisa in due Unità Organizzative. Effettua attività di gestione delle istanze dirette al Magistrato di Sorveglianza e della loro istruzione, così come disposta dal Magistrato di Sorveglianza; provvede all'esecuzione alle ordinanze monocratiche. Si occupa, inoltre, dell'implementazione del registro informativo SIUS e della redazione dei fogli complementari.
<b>Per informazioni</b>	Tribunale di Sorveglianza - Piazza XXIV Maggio, Salerno Telefono: 089 5645111 <a href="mailto:uffsorv.salerno@giustizia.it">uffsorv.salerno@giustizia.it</a>
<b>Area Amministrativo Contabile</b>	
<b>Cosa fa?</b>	Ha il compito di curare gli adempimenti legati alla segreteria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza; assicurare il funzionamento delle attività di ricezione, protocollazione, smistamento, movimentazione ed invio della corrispondenza; curare la tenuta delle circolari e del relativo registro; curare l'aggiornamento del sito web; assicurare gli adempimenti relativi alle ispezioni ministeriali; curare tutti gli adempimenti amministrativi relativi al Personale di Magistratura ed Amministrativo degli Uffici assicurando, tra l'altro, la rilevazione delle presenze e la gestione di ferie e permessi; gestire le attività relative ai tirocini formativi; curare tutti gli adempimenti amministrativi relativi agli Esperti che compongono il Tribunale; assicurare la corretta gestione di tutte le procedure ed i registri di contabilità di interesse degli uffici; curare la gestione degli acquisti degli uffici ed assolvere alle funzioni di consegnatario; assicurare la gestione amministrativa degli automezzi a disposizione degli Uffici; gestire l'archivio e relative attività collegate con la Commissione di Sorveglianza e di Scarto.
<b>Dov'è?</b>	Tribunale di Sorveglianza - Piazza XXIV Maggio, Salerno
<b>Per informazioni</b>	Telefono: 089 5645111 <a href="mailto:segr.tribsorv.salerno@giustizia.it">segr.tribsorv.salerno@giustizia.it</a>

## 4. CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

### 4.1 Dove siamo

Il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno si trovano al **primo piano dell'edificio sito in Piazza XXIV Maggio a Salerno, sede anche di taluni uffici della Corte d'Appello di Salerno.**

Il palazzo, negli anni '60, era sede del Magistero di Salerno. Attualmente vi sono ubicati, nella parte anteriore, alcuni uffici amministrativi della Corte di Appello ed il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno e, nella parte posteriore, il Liceo socio pedagogico "Regina Margherita".



Figura 3: L'ubicazione Tribunale di Sorveglianza di Salerno

### 4.2 Come arrivare

La sede del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno è comodamente raggiungibile tramite il trasporto pubblico locale. La stazione della **linea ferroviaria** più vicina è quella di Salerno, distante circa 700 metri.

### 4.3 Recapiti

**Indirizzo**

Piazza XXIV Maggio, Salerno

**Centralino telefonico del palazzo**

089 5645111

**Posta elettronica (e-mail):**

Affari penali del Tribunale

[tribsorv.salerno@giustizia.it](mailto:tribsorv.salerno@giustizia.it)

Affari penali dell'Ufficio

[uffsorv.salerno@giustizia.it](mailto:uffsorv.salerno@giustizia.it)

Affari amministrativi di Tribunale ed Ufficio

[segr.tribsorv.salerno@giustizia.it](mailto:segr.tribsorv.salerno@giustizia.it)

**Posta elettronica certificata (PEC):**

Affari penali di Tribunale ed Ufficio

[dirigente.tribsorv.salerno@giustiziacert.it](mailto:dirigente.tribsorv.salerno@giustiziacert.it)

Affari amministrativi di Tribunale ed Ufficio

[prot.tribsorv.salerno@giustiziacert.it](mailto:prot.tribsorv.salerno@giustiziacert.it)

#### 4.4 Orari di apertura al Pubblico

Garantire alla cittadinanza orari di apertura certi e continuativi è il primo impegno che il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno si assumono nei confronti dell'utenza. Gli uffici sono aperti dal LUNEDI' al VENERDI' 8:30-11:30 / 14:00- 15:00 e il SABATO dalle 8:30-12:30.

#### 4.5 Area territoriale di competenza

La competenza per territorio è individuata dall'art. 677 del codice di procedura penale. Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha **competenza sul territorio del Distretto di Corte di Appello di Salerno.**

I principali Uffici interlocutori sono:

1. Procura Generale presso la Corte di Appello di Salerno e Procure della Repubblica del distretto della Corte di Appello di Salerno;
2. PRAP della Campania (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria);
3. Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Salerno.

L'Ufficio ha competenza diretta su tre Istituti di Pena:

- Casa Circondariale di Salerno - Fuorni
- Casa di Reclusione di Eboli
- Casa Circondariale di Vallo della Lucania

	<i>Posti regolamentari</i>	<i>Posti tollerati</i>	<i>Numero detenuti presenti</i>	<i>Indice di sovraffollamento</i>
<i>Casa Circondariale di Salerno - Fuorni</i>	368	516	458	1,2%
<i>Casa di Reclusione di Eboli</i>	54	64	43	0,8%
<i>Casa Circondariale di Vallo della Lucania</i>	40	56	54	1,35%

Tabella 1– Istituti penitenziari e popolazione carceraria del Distretto di Salerno- Fonte Segreteria Amministrativa

## 5. I SERVIZI

### 5.1 Introduzione ai Servizi

Di seguito sono descritti i **principali servizi diretti al pubblico** forniti dal Tribunale e dall'Ufficio di Sorveglianza di Salerno, **le modalità di accesso ai medesimi, i tempi, le fasi e le caratteristiche**. Per ciascun servizio è stata compilata la **seguente scheda illustrativa** riportante tutte le indicazioni e informazioni utili all'utente:

<b>COS'È</b>	Breve descrizione del servizio.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Utente che può richiedere il servizio.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Struttura del Tribunale o dell'Ufficio incaricata del servizio
<b>COSA OCCORRE</b>	Documentazione o prerequisiti necessari.
<b>QUANTO COSTA</b>	Eventuale costo del servizio.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Tempi medi stimati per l'erogazione del servizio.

## 5.2 Servizi del Tribunale di Sorveglianza

### 5.2.1 Concessione di misure alternative alla detenzione

<b>COS'È</b>	<p>Il condannato o i Difensori di fiducia possono chiedere per il condannato le seguenti misure alternative alla detenzione<sup>1</sup>: <b>l'affidamento in prova al servizio sociale; la detenzione domiciliare; la detenzione presso il domicilio ex art. 1 l. 199/2010; l'esecuzione della pena in regime di semilibertà; affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990.</b> Possono beneficiare di una misura alternativa <b>anche persone non detenute</b>, cioè coloro i quali, al momento della condanna ad una pena non superiore a tre anni di reclusione (o a quattro, nei casi previsti dall'art. 47-ter co. 1 o.p., o a sei, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà: il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., sospende l'esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i quali l'interessato (o il Difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L'istanza va indirizzata al Pubblico Ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza che deciderà entro quarantacinque giorni. Se il condannato, con sentenza definitiva, si trova agli arresti domiciliari e la residua pena da espiare non supera i limiti di pena sopra indicati, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza affinché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione.</p> <p>Il Tribunale di Sorveglianza può concedere una <b>misura alternativa</b> diversa da quelle richieste nell'istanza formulata dall'interessato, purché la misura non richiesta possa considerarsi implicitamente ricompresa nell'originaria istanza e risulti in linea con il principio della gradualità nella concessione delle misure; invero ogni forma di esecuzione alternativa alla detenzione è sempre offerta non imposta. Nel caso in cui l'istanza di concessione di misura alternativa non sia accolta, ha inizio o riprende l'esecuzione della pena in regime carcerario. Qualora l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni imposte, la misura alternativa può essere sospesa e revocata e l'interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative e/o permessi-premio.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il deposito dell'istanza può essere effettuato dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega) o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta in carta semplice di applicazione di misure alternative (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza MOD T2). Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della carta d'identità.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi di definizione non sono definibili a priori. Nella assegnazione dei procedimenti all'udienza di trattazione, si tiene conto dell'entità della pena, anche residua, da espiare, nonché delle eventuali dedotte situazioni e/o dipendenza a sostegno delle istanze.

<sup>1</sup> Si veda la voce "Reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari" nel *Glossario*.

**Affidamento in prova al servizio sociale****COS'È**

È la più ampia tra le misure alternative alla detenzione, ed è regolata dall'art.47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario". Viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza e contempla l'uscita (ovvero il non ingresso nel) dal circuito penitenziario; il condannato può così scontare la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, "mettendo alla prova" la propria capacità di reinserimento nella vita sociale con l'aiuto dell'apposito servizio sociale del Ministero della Giustizia, chiamato Ufficio Esecuzione Penale Esterna. Lo scopo è quello di evitare ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria non solo a fini deflattivi del sovraffollamento, ma principalmente per evitare contaminazioni derivanti dall'ambiente carcerario. Possono essere affidati in prova al servizio sociale i condannati la cui pena detentiva (o residuo di essa) non superi i tre ovvero i quattro anni, a seconda della modalità (di cui ai commi 2, 3 e 3 bis dell'art. 47 in parola) di acquisizione degli elementi dai quali possa inferirsi che l'affidamento contribuisca alla rieducazione del reo e prevenga il pericolo di commissione di nuovi reati. Il giudizio prognostico sul reinserimento sociale tiene conto del comportamento del soggetto dopo la condanna, qualora si tratti di condannato in stato di libertà, ovvero della osservazione della personalità del soggetto di cui alla relazione di sintesi, in caso di condannato detenuto. Occorre inoltre che l'affidato abbia un domicilio (l'abitazione propria o di famiglia o di persone o comunità disposte a ospitarlo) e un lavoro. Il posto di lavoro e l'abitazione ove risiedere vanno documentati, rispettivamente, con una dichiarazione del futuro datore di lavoro e con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari. L'affidato in prova potrà lavorare ma dovrà rispettare alcune prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento (orari, tragitti), il divieto di frequentare persone controindicate e locali. Sarà seguito e dovrà tenere regolari contatti con l'UEPE, che riferirà al Magistrato di Sorveglianza. L'affidamento è suscettibile di revoca qualora il comportamento del soggetto sia stato contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, sì da apparire incompatibile con la prosecuzione della prova, art. 47 comma 11 O.P..Il condannato terminerà in carcere l'espiazione della pena. L'esito positivo dell'affidamento in prova, dichiarato dal Tribunale, estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, art. 47 comma 12 O.P. È previsto l'affidamento in prova in "casi particolari" qualora il condannato sia persona dipendente da alcool o sostanze stupefacenti, ex art. 94 DPR 309/90. Il condannato detenuto può richiedere al Magistrato di Sorveglianza, quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia il pericolo di fuga, l'affidamento in prova al servizio sociale in via provvisoria, in attesa della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza, cui il Magistrato di Sorveglianza trasmette gli atti.

### Detenzione domiciliare

COS'È

E' una delle misure alternative alla detenzione che consente al condannato di espiare la pena nella propria abitazione o in un luogo di cura, assistenza o accoglienza; può essere concessa:

- ai condannati il cui residuo pena non superi i due anni – salvo che non siano condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis o.p. – e non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare la commissione di altri reati;
- allorché la pena residua non superi i quattro anni, in favore di:
  - donne incinte o madri di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente; oppure il padre che abbia l'esercizio della responsabilità genitoriale, allorché i figli, con lui conviventi, abbiano un'età inferiore ai 10 anni e la madre sia deceduta o impossibilitata ad occuparsene;
  - persone in gravi condizioni di salute che abbiano la necessità di costanti contatti con i presidi sanitari del territorio;
  - persone di età superiore agli anni 60, se (anche parzialmente) inabili;
  - minori di 21 anni per esigenze di studio, salute, lavoro o famiglia;
- ai condannati nei cui confronti potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale;
- a coloro che abbiano compiuto i 70 anni di età che non siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non siano mai stati condannati con l'aggravante di cui all'art. 99 del c.p. (cioè non siano recidivi), allorché la sentenza in esecuzione non rientri in quelle previste dall'art. 47 ter co. 1 o.p.;
- alle persone, detenute od internate, che sono affette da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria non compatibile con lo stato di detenzione al regime ordinario;
- alle condannate madri con figli di età inferiore ai 10 anni che debbano espiare una pena residua superiore ai quattro anni, quando abbiano espiato un terzo della pena inflitta (o 15 anni in caso di ergastolo).

La misura della detenzione domiciliare è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura nonché in caso di mutamento della situazione che aveva titolato la concessione del beneficio. La revoca comporta il ripristino dell'esecuzione della pena in regime carcerario.

**Detenzione presso il domicilio ex art. 1 l. 199/2010**

Il legislatore, con la legge n. 199/2010, nel tentativo di fronteggiare il problema del sovraffollamento carcerario, ha introdotto una nuova figura di detenzione domiciliare, la quale diviene la modalità elettiva di espiazione della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Essa è eseguita presso l'abitazione del condannato o in altro luogo, pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero, in caso di condannato alcol- o tossico-dipendente, presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

- a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis o.p.;
- b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
- c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di Sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis o.p.;
- d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
- e) nelle ipotesi di cui all'art. 58 quater O.P.

**COS'È**

Disponendo delle informazioni necessarie all'accertamento dell'insussistenza delle predette condizioni ostative, il Magistrato di Sorveglianza provvede, senza ritardo, sulla richiesta di ammissione all'esecuzione della pena presso il domicilio. Nei confronti del condannato in libertà, il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Magistrato di Sorveglianza. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione medica e del programma di recupero di cui all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nei confronti del condannato già detenuto, il condannato stesso ovvero la Direzione dell'Istituto Penitenziario presso il quale è ristretto, trasmette al Magistrato di Sorveglianza una relazione, corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, sulla condotta tenuta durante la detenzione, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della sopra menzionata documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il beneficio è revocato in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo che fa venir meno il requisito per la concessione nonché in caso di comportamento del soggetto contrario alla legge o alle prescrizioni dettate. Con la revoca si ha il ripristino delle esecuzione della pena in regime carcerario.

**Affidamento terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990**

COS'È

Qualora una persona tossico-dipendente o alcol-dipendente debba espiare una pena detentiva (anche residua) non superiore a sei anni, o a quattro se relativa a reati compresi dall'art. 4 *bis* O.P., e intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con il Servizio Dipendenze presso l'Unità Sanitaria Locale Pubblica o presso una struttura privata autorizzata, può chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale, il c.d. "affidamento terapeutico". Per essere ammessi alla misura è necessario che lo stato di tossicodipendenza sussista al momento di esecuzione della pena, mentre è irrilevante la sua sussistenza anche al momento della commissione del reato. Alla domanda va allegata la certificazione relativa allo stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi), nonché il programma di recupero terapeutico e l'eventuale indicazione della struttura socio-sanitaria dove verrà effettuata, corredato dalla dichiarazione di idoneità da parte del medesimo Servizio Dipendenze. Il programma di recupero deve essere concordato con una ASL oppure con una struttura sanitaria privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 DPR 309/90. Perché il programma risulti effettivamente concordato, l'interessato deve partecipare attivamente alla decisione in merito al tipo di trattamento terapeutico da intraprendere, in modo che risulti conforme alle proprie esigenze. La misura può essere richiesta dai detenuti al Magistrato di Sorveglianza in via provvisoria. Sulle istanze di affidamento terapeutico decide il Tribunale di Sorveglianza in via definitiva, sia che esse provengano dai detenuti, sia che esse provengano da condannati in stato di libertà. Quando il Tribunale di Sorveglianza concede la misura, impone all'affidato una serie di prescrizioni la cui violazione potrà comportare la revoca del beneficio.

In particolare, nel caso in cui il condannato tossicodipendente abbia ripreso sistematicamente e continuativamente ad assumere sostanze stupefacenti in epoca immediatamente successiva alla concessione della misura e prima della formulazione del giudizio sul relativo esito.

Ai sensi dell'art. 90 T.U. sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990), nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se residuo di maggior pena, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza può *sospendere l'esecuzione della pena* per cinque anni, qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Tale sospensione può essere concessa una sola volta.

### Esecuzione della pena in regime di semilibertà

COS'È

E' una misura alternativa alla detenzione, consistente nella concessione, da parte del Tribunale di Sorveglianza, al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale (art 48 O.P.). L'internato può essere ammesso alla semilibertà in qualunque tempo. I condannati che possono beneficiare sono:

- coloro che devono espiare la pena dell'arresto e della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale;
  - condannati alla reclusione superiore a sei mesi, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, ovvero di almeno due terzi di questa, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei cc. 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis O.P.;
  - condannati per un reato diverso da quelli indicati nell'art. 4-bis co. 1 o.p., nei casi previsti dall'art. 47 O.P., se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale;
  - condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena.
- Per la concessione del beneficio è necessario accertare l'esistenza di attività lavorative o istruttive utile al reinserimento sociale. Nei confronti del beneficiario è formulato un apposito programma di trattamento. L'art. 51 O.P. prevede due cause tassative di revoca:
- quando il soggetto risulta inidoneo al trattamento;
  - in caso di mancato o tardivo (per un periodo di oltre 3 ore) rientro del semilibero in istituto senza giustificato motivo.

### 5.2.2 Istanza di riabilitazione

COS'È

Il soggetto che sia stato condannato, con sentenza divenuta definitiva, può chiedere la riabilitazione penale cioè l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna. E' possibile chiedere la concessione della riabilitazione se siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il condannato abbia dimostrato, successivamente all'esecuzione della pena e fino alla data della decisione sulla istanza, di avere serbato buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento<sup>2</sup>, quali, tra gli altri, il pagamento delle spese di giustizia e di mantenimento nell'istituto penitenziario. Se si tratta di soggetti recidivi (ex capoverso art. 99 del c.p.), il termine è di almeno otto anni. Invece, se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, il termine è di dieci anni e decorre dalla revoca dell'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato); 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

<sup>2</sup> La prova della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica il compimento di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato a un corretto modello di vita (Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2008, n. 35545).

<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il deposito dell'istanza può essere effettuato dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega) o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta in carta semplice di riabilitazione (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza MOD T3)
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Sulla richiesta il Tribunale di Sorveglianza decide con ordinanza "de plano" (senza l'intervento delle parti) che sarà comunicata all'interessato. I tempi di definizione non sono determinabili a priori. Saranno valutate eventuali urgenze.

### 5.2.3 Procedimenti d'impugnazione (appelli, reclami, opposizioni)

<b>COS'È</b>	Il Tribunale di Sorveglianza decide sui reclami – proponibili dall'interessato entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo - avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria che dispongono o prorogano la sottoposizione del detenuto al regime della Sorveglianza particolare (art. 14-bis O.P.), nonché esercita funzioni di <i>Giudice d'appello</i> rispetto ad alcuni provvedimenti <sup>3</sup> del Magistrato di Sorveglianza quale Giudice di primo grado, impugnabili – entro il termine previsto secondo il tipo di provvedimento impugnato – davanti al collegio, a seconda dei casi, con reclamo o con opposizione. Il Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non farà parte del collegio del Tribunale di Sorveglianza.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il reclamo avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria che dispongono o prorogano la sottoposizione del detenuto al regime della Sorveglianza particolare (art. 14-bis o.p.) può essere proposto dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega), dal Difensore di fiducia munito di procura. Il deposito dell'atto d'impugnazione dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza può essere effettuato dal soggetto condannato, dai familiari (muniti di delega), dal Difensore di fiducia munito di procura, dal Pubblico Ministero.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta in carta semplice (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza). Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della carta d'identità.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi di definizione non sono definibili a priori. Saranno valutate eventuali urgenze.

<sup>3</sup> I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza suscettibili di impugnazione davanti al Tribunale di Sorveglianza sono indicati nel § 3.1.

#### 5.2.4 Richiesta copie atti

<b>COS'È</b>	Il soggetto interessato personalmente o il Difensore di fiducia/d'ufficio possono richiedere copie degli atti del procedimento.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	La richiesta di copie di atti può essere effettuata dal soggetto interessato o dal Difensore di fiducia/d'ufficio.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Presso la Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza.
<b>COSA OCCORRE</b>	L'interessato deve presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domanda di richiesta copie (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza è disponibile il modulo M1);</li> <li>• documento di identità.</li> </ul> Inoltre, il familiare deve dimostrare il rapporto di parentela tramite apposita documentazione, mentre il Difensore di fiducia deve dimostrare l'avvenuta nomina mentre il collaboratore di studio del Difensore di fiducia deve presentare la delega.
<b>QUANTO COSTA</b>	Per il rilascio di copie è necessario corrispondere un importo per diritti di copia, sotto forma di marca da bollo, che varia in base al numero di pagine, al tipo di supporto (cartaceo o digitale), e al tipo di copia richiesta (semplice o conforme). L'importo dei diritti viene triplicato in caso di richiesta urgente. Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa è esente dal pagamento dei diritti.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Con urgenza 3 giorni, senza urgenza 5 giorni

#### 5.2.5 Richiesta informazioni sui procedimenti

<b>COS'È</b>	L'interessato o il Difensore di fiducia possono richiedere informazioni sui procedimenti.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	La richiesta di informazioni generiche sui procedimenti può essere effettuata dai soggetti interessati, da un familiare o dal Difensore di ufficio o di fiducia munito di nomina.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	L'interessato deve presentarsi munito di apposito documento di identità. Il familiare deve dimostrare il rapporto di parentela tramite apposita documentazione. Il Difensore deve dimostrare l'avvenuta nomina e l'eventuale collaboratore di studio del Difensore deve presentare la delega.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	A vista ove possibile

## 5.2.6 Rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva

<b>COS'È</b>	<p>L'ordinamento riconosce che, in presenza di determinate ed accertate situazioni, l'esecuzione della pena debba o possa non iniziare o, se già iniziata, interrompersi.</p> <p>L'esecuzione della pena "deve" essere differita nei casi di rinvio obbligatorio, previsti dall'art. 146 c.p., senza alcuna valutazione discrezionale. Le ipotesi, tassative, sono: donna incinta; madre di infante di età inferiore ad un anno; persona affetta da AIDS conclamata o da altra immunodeficienza; persona affetta da malattia grave incompatibile con il regime carcerario.</p> <p>Se ricorrono i presupposti di legge, la pena è sospesa sino al venire meno della causa del rinvio. L'istituto, nelle prime due ipotesi, non opera o, se concesso è revocato, qualora la gravidanza si interrompa, la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il figlio muoia o sia affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.</p> <p>Nelle ipotesi di rinvio facoltativo di cui all'art. 147 c.p., al Giudice compete un potere discrezionale nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. L'esecuzione della pena "può" essere differita nei seguenti casi, tassativi: pendenza della domanda di grazia; grave infermità fisica; madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso di domanda di grazia, il rinvio è applicabile nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata, e non quando l'espiazione sia già in corso al momento della presentazione della domanda di grazia. Nel caso di grave infermità fisica è necessario che la malattia si trovi ad un livello di gravità non tale da giustificare il differimento obbligatorio, ma al tempo stesso tale da far ritenere la carcerazione non conforme con il senso di umanità.</p> <p>Il provvedimento di differimento della pena ex art. 147 c.p., non può essere adottato o, se adottato, è revocato qualora sussista il concreto pericolo della commissione di delitti.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>Il procedimento di differimento della pena (obbligatorio o facoltativo) può essere attivato: su istanza di parte (depositata dal soggetto condannato o dal Difensore di fiducia); di ufficio; su segnalazione del pubblico ministero; su segnalazione del direttore dell'UEPE; su segnalazione della direzione dell'istituto penitenziario.</p>
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza, o in caso d'urgenza, per i condannati detenuti, al Magistrato di Sorveglianza il quale può anche provvedere autonomamente.</p> <p>A mezzo del servizio postale: Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno</p>
<b>COSA OCCORRE</b>	<p>Istanza scritta in carta semplice di rinvio della esecuzione della pena.</p> <p>Se l'istanza è inviata per posta occorre allegare copia della carta d'identità.</p>
<b>QUANTO COSTA</b>	<p>Non sono previste spese.</p>
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	<p>I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Organi ed Uffici esterni.</p>

**5.2.7 Visione fascicolo**

<b><i>COS'È</i></b>	L'interessato o il Difensore di fiducia/d'ufficio o persona da lui delegata possono chiedere di consultare il fascicolo processuale.
<b><i>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</i></b>	La richiesta di visione del fascicolo può essere effettuata dal soggetto interessato o dal Difensore di fiducia/d'ufficio (munito di apposita nomina).
<b><i>DOVE SI RICHIEDE</i></b>	Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza
<b><i>COSA OCCORRE</i></b>	Richiesta verbale; l'interessato deve presentarsi munito di apposito documento di identità. Il Difensore di fiducia deve dimostrare l'avvenuta nomina e l'eventuale collaboratore di studio del Difensore di fiducia deve presentare la delega.
<b><i>QUANTO COSTA</i></b>	Non sono previste spese.
<b><i>TEMPO NECESSARIO</i></b>	Contestualmente alla richiesta, ove possibile.

## 5.3 Servizi dell'Ufficio di Sorveglianza

### 5.3.1 Deposito reclami

<p><b>COS'È</b></p>	<p>I detenuti possono presentare al Magistrato di Sorveglianza reclami: “generici” (ex art. 35 o.p.), “giurisdizionali” (ex art. 35 bis o.p.) ovvero “risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti dei soggetti detenuti o internati” (ex art. 35 ter o.p.). Dacché tra i compiti della Magistratura di Sorveglianza vi è quello di vigilare sull’organizzazione degli Istituti di prevenzione e di pena, il Magistrato di Sorveglianza può essere destinatario di eventuali comunicazioni – istanze, lamentele, reclami (“generici”), proposte – presentate dai detenuti. I reclami “giurisdizionali”, invece, hanno ad oggetto: le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni penitenziarie, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. Tali reclami vanno presentati <i>entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento</i>, salvo nei casi dei <i>permessi</i>, per i quali il termine è di ventiquattro ore dalla comunicazione all'interessato.</p> <p>A seguito della <b>nota sentenza Torreggiani</b>, con la quale la Corte EDU, l'8/1/2013, ha condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni arrecati, in dispregio dell’art. 3 CEDU, a sette detenuti ricorrenti (perché vivevano in condizioni disumane e degradanti nei rispettivi Istituti di pena), con il d.l. 92/2014 sono stati introdotti nuovi rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che abbiano subito un trattamento lesivo dell’art. 3 CEDU. L’art. 35-ter o.p., richiamando gli artt. art. 35 bis e 69 co. 6 lett. b) o.p., ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p., disciplina due strumenti rimediali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il primo è destinato ai detenuti ed internati che stiano subendo un pregiudizio <b>grave ed attuale</b> ai propri diritti, in conseguenza delle condizioni detentive in cui si trovano. Costoro possono rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza, il quale dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, ad un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio o, in alternativa – nel caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore ai quindici giorni o nel caso in cui lo sconto sia maggiore del residuo di pena – un risarcimento in forma monetaria, pari a otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito (commi 1 e 2 art. 35 ter o.p.);</li> <li>2. l’altro rimedio è esperibile da coloro che abbiano finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito il pregiudizio durante un periodo di custodia cautelare non computabile pena da espiare. In questo caso, i soggetti possono rivolgersi, entro sei mesi dalla cessazione della pena detentiva o della custodia cautelare, al Tribunale ordinario, al fine di ottenere lo stesso risarcimento monetario previsto <i>sub 1</i>).</li> </ol> <p>Ai fini dell’ammissibilità del reclamo, è necessario che venga indicato, nello specifico, il periodo di detenzione sofferto in violazione dell’art. 3 CEDU, nonché l’istituto di pena ove esso viene espiato.</p>
<p><b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b></p>	<p>I reclami possono essere depositati dal condannato detenuto o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).</p>
<p><b>DOVE SI RICHIEDE</b></p>	<p>Alla Cancelleria dell’Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno</p>
<p><b>COSA OCCORRE</b></p>	<p>Istanza contenente le ragioni del reclamo, con indicazione degli elementi relativi al rapporto disciplinare (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MOD U7).</p>
<p><b>QUANTO COSTA</b></p>	<p>Non sono previste spese.</p>

### 5.3.2 Differimento del pagamento della pena pecuniaria

<b>COS'È</b>	Il soggetto condannato al pagamento di una pena pecuniaria può chiederne il differimento per un periodo massimo di 6 mesi in caso di temporanea impossibilità di pagamento.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	La richiesta può essere effettuata dal condannato a pene pecuniarie, personalmente o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di differimento del pagamento. Nel caso in cui per la pena pecuniaria sia stata emessa cartella esattoriale, allegare quest'ultima all'istanza altrimenti inserire copia del provvedimento di condanna (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MOD U6).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	15/20 giorni dal deposito della richiesta.

### 5.3.3 Espulsione alternativa alla detenzione

<b>COS'È</b>	L'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall' art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, può essere disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, per rientrare nello Stato di appartenenza anziché espiare la pena in Italia. Si applica, inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 13 comma 2 del Testo Unico: ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, ed è considerato socialmente pericoloso ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. Trattandosi di una procedura prescritta dalla legge, l'Istituto di pena dove lo straniero è detenuto comunica all'Ufficio di Sorveglianza nome e posizione giuridica di colui la cui fine pena è inferiore ai due anni, in modo che si effettui la necessaria istruttoria. L'interessato può agevolare l'espulsione presentando istanza di espulsione, corredata da copia del suo passaporto.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	I condannati detenuti extracomunitari.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di espulsione corredata da un documento di identità o una certificazione anagrafica tradotta e legalizzata e da una dichiarazione della propria condizione irregolare (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MOD U4).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Non definibile a priori essendo necessario acquisire documentazione dalla Questura.

### 5.3.4 Informazioni sui procedimenti

<b>COS'È</b>	Informazioni sui procedimenti. Si precisa che le informazioni sullo stato dei procedimenti non possono essere fornite a mezzo del telefono.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	L'interessato o il Difensore di fiducia possono richiedere informazioni in ordine ai procedimenti.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	L'interessato deve presentarsi munito di apposito documento di identità. Il Difensore di fiducia deve dimostrare l'avvenuta nomina e l'eventuale collaboratore di studio del Difensore di fiducia deve presentare la delega.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Le informazioni vengono fornite contestualmente alla richiesta.

### 5.3.5 Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato

<b>COS'È</b>	Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che garantisce l'accesso al diritto di difesa o la liquidazione delle relative spese a chi non ha un reddito sufficiente per sostenere il costo del patrocinio di un Avvocato difensore di fiducia. Il beneficio non può essere concesso ai soggetti condannati per i reati di violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Inoltre è inammissibile se il richiedente è assistito da più di un Difensore, salvo i casi in cui il procedimento si svolge presso ufficio giudiziario distante dal luogo in cui risiede il richiedente. Se il soggetto è detenuto, si può richiedere presso gli Uffici dell'Istituto di pena.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Possono richiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutti i soggetti che abbiano in corso un procedimento pendente presso l'Ufficio (in tema di misure di sicurezza, rateizzazioni, remissioni o espulsioni) o presso il Tribunale (per richieste riguardanti le misure alternative o le riabilitazioni).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione del procedimento cui si riferisce; generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; dichiarazione sostitutiva circa le condizioni di reddito con specificazione dei redditi percepiti dell'anno precedente alla richiesta; per i cittadini stranieri anche l'attestazione rilasciata dall'Autorità Consolare relativa ad eventuali redditi prodotti all'estero; l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MOD M3).

<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	20 giorni dal deposito della richiesta.

### 5.3.6 Istanza di liberazione anticipata

<b>COS'È</b>	<p>L'art. 54 della legge 354/75 stabilisce che al condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Sono valutati, ai fini della concessione, anche il periodo trascorso in custodia cautelare o di detenzione domiciliare.</p> <p>Con il decreto-legge 146/2013, motivato dalla necessità di far urgentemente fronte alla drammatica situazione di sovraffollamento degli Istituti Penitenziari, è stata innalzata a settantacinque giorni la detrazione per ogni singolo semestre di pena scontata in carcere. Tale provvedimento ha carattere temporaneo (sarà in vigore fino al 24 dicembre 2015) e non trova applicazione in favore di quei soggetti condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis della legge 354/75 e successive modificazioni. E' riconosciuta, per ogni singolo semestre, la maggiore detrazione di trenta giorni ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata – sempre che nel corso dell'esecuzione successiva alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione –,</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Lo possono richiedere i condannati e la richiesta può essere effettuata personalmente o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza</p> <p>A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno</p>
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di liberazione anticipata con indicazione dei periodi per i quali viene chiesta la riduzione della pena e se il soggetto interessato è in detenzione domiciliare o affidato al servizio sociale, il domicilio presso il quale si sta eseguendo la misura alternativa ed il n. SIEP della Procura di esecuzione (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MODELLO U5).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Organi ed Uffici esterni.

### 5.3.7 Rateizzazione pena pecuniaria

<b>COS'È</b>	<p>Il soggetto condannato al pagamento di una pena pecuniaria può chiederne la rateizzazione in caso di temporanea impossibilità di pagamento. La rateizzazione non può eccedere le trenta rate.</p> <p>Ai sensi dell'art. 660 c.p.p. in presenza di situazioni di insolvenza, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'art. 133 ter c. p., se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna. La decisione sulla rateizzazione della pena pecuniaria è presa dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver compiuto gli accertamenti, esaminato gli atti, con procedimento <i>de plano</i> di cui all'art. 667 c. 4 c.p.p.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. L'interessato può farsi assistere da un Avvocato per redigere la domanda e partecipare all'udienza camerale.</p> <p>La decisione sulla rateizzazione è presa dal Magistrato di Sorveglianza.</p>
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno</p>
<b>COSA OCCORRE</b>	<p>Occorre indicare: nell'istanza di rateizzazione della pena pecuniaria le generalità dell'istante; la sentenza o il decreto penale per cui si chiede il beneficio (tipo di provvedimento, numero, data, autorità giudiziaria che l'ha emesso) e allegarne fotocopia; indicare con precisione l'importo della pena pecuniaria che si deve pagare (allegando copia dell'eventuale notifica inviata dall'agenzia per la riscossione competente per territorio); il numero delle rate mensili con cui si intende effettuare il pagamento ed il relativo importo mensile. Occorre anche spiegare e documentare il motivo per cui non è possibile pagare in un'unica soluzione.</p>
<b>QUANTO COSTA</b>	<p>Non sono previste spese.</p>
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	<p>Sulla richiesta il Magistrato di Sorveglianza decide con ordinanza "de plano" (senza l'intervento delle parti) che sarà comunicata all'interessato. I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici.</p>

### 5.3.8 Remissione del debito

<b>COS'È</b>	<p>Le persone che sono state condannate, anche se non detenute nonché gli internati, ovvero le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, possono chiedere di essere esonerate dal pagamento delle spese processuali e/o di mantenimento in carcere, se si trovano in disagiate condizione economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.</p>
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	<p>La richiesta può essere effettuata dal condannato personalmente o dal Difensore di fiducia (munito di nomina).</p>
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	<p>Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno</p>

<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di remissione del debito. Nel caso in cui per le spese processuali sia stata emessa cartella esattoriale, allegare quest'ultima all'istanza altrimenti inserire copia del provvedimento di condanna (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MODELLO U2).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Sulla richiesta il Magistrato di Sorveglianza decide con ordinanza "de plano" (senza l'intervento delle parti) che sarà comunicata all'interessato. I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici.

### 5.3.9 Revoca anticipata misura di sicurezza

<b>COS'È</b>	Le persone sottoposte a misura di sicurezza Personale possono richiedere personalmente o tramite il loro Difensore di fiducia, la revoca della misura di sicurezza adottata nei loro confronti.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Il servizio può essere richiesto dai soggetti, sottoposti a misura di sicurezza Personale, la cui pericolosità sociale sia cessata; la richiesta può essere effettuata personalmente o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di revoca della misura di sicurezza. E' necessario inserire le complete generalità, gli estremi della sentenza di condanna che ha disposto la misura, eventualmente allegandone copia per velocizzare la procedura.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici esterni.

### 5.3.10 Richiesta copie atti

<b>COS'È</b>	Il soggetto interessato personalmente o il Difensore di fiducia/d'ufficio possono richiedere copie degli atti del procedimento che lo riguarda.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	La richiesta di copie di atti può essere effettuata dal soggetto interessato o dal Difensore di fiducia/d'ufficio.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di richiesta copie; documento di identità per l'interessato; nomina per il Difensore di fiducia, delega per il collaboratore di studio del Difensore (è disponibile un modello sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza MODELLO M1).

<b>QUANTO COSTA</b>	Per il rilascio di copie è necessario corrispondere un importo per diritti di copia, sotto forma di marca da bollo, che varia in base al numero di pagine, al tipo di supporto (cartaceo o digitale), e al tipo di copia richiesta (semplice o conforme). L'importo dei diritti viene triplicato in caso di richiesta urgente. Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il rilascio delle copie degli atti necessari alla difesa è esente dal pagamento dei diritti.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Le copie vengono rilasciate entro 5 giorni, mentre se richieste con urgenza, entro 3 giorni lavorativi.

### 5.3.11 Richiesta di ammissione a misura alternativa

<b>COS'È</b>	Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, i condannati detenuti o i loro Difensori di fiducia possono richiedere l'ammissione provvisoria ad una misura che sia alternativa al carcere.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	I condannati detenuti e la relativa richiesta può essere effettuata personalmente o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di concessione dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva, con indicazione del domicilio dove eseguire la pena o istanza di applicazione di misura alternativa (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi dell'istruzione e definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici. In ogni caso non superano i 30 giorni.

### 5.3.12 Richiesta di permesso di necessità ex art. 30 o.p.

<b>COS'È</b>	<p>Il permesso è il beneficio penitenziario che consente al destinatario di trascorrere fuori dall'istituto un determinato periodo di tempo non superiore a 15 giorni. A seguito dell'entrata in vigore della legge Gozzini (L. 663/1986), sono previsti due tipi di permesso: "il permesso per gravi motivi o di necessità" disciplinato dall'art 30 O.P.; "il permesso Premio" previsto dall'art. 30-ter O.P.</p> <p>Il permesso di necessità può essere concesso dal Magistrato di Sorveglianza quando vi è l'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del condannato o dell'internato che ne ha fatto richiesta, per consentirgli di recarsi a visitare l'infermo, nel rispetto delle opportune cautele. Il permesso può essere concesso anche quando sopravvenga un evento familiare di particolare gravità: naturalmente tale evento, oltre ad essere eccezionale, non deve essere stato causato dal detenuto o internato che richiama l'applicazione del beneficio.</p> <p>La concessione del permesso ordinario segue un procedimento <i>de plano</i> che si conclude con un decreto motivato dal Magistrato di Sorveglianza.</p>
--------------	--

<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	I destinatari del beneficio sono: i condannati (anche se semiliberi, detenuti domiciliari, sottoposti all'esecuzione della pena presso il domicilio). La domanda può essere formulata dall'interessato, dai suoi prossimi congiunti o dal Difensore munito di procura speciale.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di permesso di necessità contenente gli elementi necessari a certificare l'evento per il quale si richiede il permesso (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Il tempo strettamente necessario per l'istruttoria.

### 5.3.13 Richiesta di permesso premio ex art. 30 ter o.p.<sup>4</sup>

<b>COS'È</b>	L'art. 30 ter comma 1 O.P. prevede che il Magistrato di Sorveglianza può concedere al condannato che ha tenuto condotta regolare e non sia socialmente pericoloso, un permesso-premio per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Ciascun permesso non può avere una durata superiore ai 15 giorni, e la durata complessiva dei permessi e delle licenze non può superare i 45 giorni in ciascun anno di espiazione. La relativa decorrenza annuale è individuata dal momento di ammissione al beneficio. Si tratta di uno strumento rieducativo in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato in società e, in questo senso, è parte integrante del programma di trattamento. La concessione del permesso premio segue un procedimento <i>de plano</i> che si conclude con un decreto motivato dal Magistrato di Sorveglianza.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	Lo possono richiedere i condannati detenuti o i Difensori muniti di procura speciale.
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza di permesso premio contenente gli elementi necessari a certificare l'evento per il quale si richiede il permesso premio (sul sito internet del Tribunale di Sorveglianza sono disponibili modelli di istanza).
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	I tempi di definizione non sono definibili a priori essendo necessario acquisire documenti e relazioni di diversi Enti ed Uffici.

### 5.3.14 Richiesta di modifica delle prescrizioni relative a misure alternative

<b>COS'È</b>	I soggetti condannati sottoposti ad una misura alternativa possono presentare istanze relative alla modifica delle prescrizioni della misura cui sono sottoposti.
--------------	---

<sup>4</sup> Si veda la voce "Reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari" nel *Glossario*.

<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	I soggetti condannati sottoposti a misure alternative possono presentare istanza personalmente o tramite Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di modifica delle prescrizioni relative alla misura alternativa con eventuale documentazione giustificativa.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	7 giorni dal deposito della richiesta. I tempi possono subire variazioni data la necessità di acquisire atti e informazioni da diversi Enti ed Uffici.

### 5.3.15 Richiesta di modifica delle prescrizioni relative a misure di sicurezza personali

<b>COS'È</b>	I soggetti sottoposti ad una misura di sicurezza personale possono presentare istanze relative alla modifica delle prescrizioni della misura cui sono sottoposti.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	I soggetti condannati sottoposti a misure di sicurezza possono presentare istanza personalmente o tramite Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza A mezzo del servizio postale: Ufficio di Sorveglianza di Salerno, Piazza XXIV Maggio, 6 - 84100 Salerno
<b>COSA OCCORRE</b>	Istanza scritta di modifica delle prescrizioni relative alla misura di sicurezza con eventuale documentazione giustificativa.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	7 giorni dal deposito della richiesta. I tempi possono subire variazioni data la necessità di acquisire atti e informazioni da diversi Enti ed Uffici.

### 5.3.16 Visione fascicolo

<b>COS'È</b>	L'interessato e il Difensore di fiducia possono richiedere la consultazione del fascicolo di relativo interesse.
<b>CHI LO PUÒ RICHIEDERE</b>	La richiesta di visione del fascicolo può essere effettuata dagli interessati o dal Difensore di fiducia (munito di apposita nomina).
<b>DOVE SI RICHIEDE</b>	Alla Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza
<b>COSA OCCORRE</b>	Richiesta verbale indicando il numero di procedimento e la fase in cui si trova il fascicolo.
<b>QUANTO COSTA</b>	Non sono previste spese.
<b>TEMPO NECESSARIO</b>	Viene consentita la visione contestualmente alla richiesta.

## 5.4 Diritti di copia

Decr. Dirig. Min Giust. 10.3.2014 pubbl. in G.U. 91 del 18.4.2014 e nota circolare del 23.04.2014 prot. N. 62183.U del 29/04/2014

NUMERO PAGINE	DIRITTI PER COPIA IN FORMATO ELETTRONICO			
	SEMPLICI		CONFORMI	
1-4	€ 0,92		€ 7,37	
5-10	€ 1,84		€ 8,60	
11-20	€ 3,68		€ 9,82	
21-50	€ 7,37		€ 12,28	
51-100	€ 14,73		€ 18,42	
Oltre 100	€ 14,73 (+ € 6,14 ogni 100 pag. o frazione)		€ 18,42 (+ € 7,37 ogni 100 pag. o frazione)	
NUMERO PAGINE	DIRITTI PER COPIA CARTACEA			
	SEMPLICI NON URGENTI	SEMPLICI URGENTI	CONFORMI NON URGENTI	CONFORMI URGENTI
1-4	€ 1,38	€ 4,14	€ 11,06	€ 33,18
5-10	€ 2,76	€ 8,28	€ 12,90	€ 38,70
11-20	€ 5,52	€ 16,56	€ 14,73	€ 44,19
21-50	€ 11,06	€ 33,18	€ 18,42	€ 55,26
51-100	€ 22,10	€ 66,30	€ 27,63	€ 82,89
Oltre 100	€ 22,10 (+ € 9,21 ogni 100 pag. o frazione)	€ 66,30 (+ € 27,63 ogni 100 pag. o frazione)	€ 27,63 (+ € 11,06 ogni 100 pag. o frazione)	€ 82,89 (+ € 33,18 ogni 100 pag. o frazione)
DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO				
TIPO SUPPORTO				IMPORTI
Cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore				€ 3,68
Cassetta fonografica di 90 minuti				€ 5,52
Cassetta videofonografica di 120 minuti o durata inferiore				€ 6,14
Cassetta videofonografica di 180 minuti				€ 7,37
Cassetta videofonografica di 240 minuti				€ 9,21
Compact disc				€ 306,97

DIRITTI DI CANCELLERIA PARI A € 3,68

## 6. LE DOMANDE PIU' FREQUENTI

Di seguito vengono riportate quelle che sono le domande più frequenti rivolte al Personale e anche non direttamente collegate alla richiesta di benefici per i condannati, spesso poste direttamente da familiari, conviventi e conoscenti di persone detenute:

### **E' possibile fare richiesta di autorizzazione a colloqui/visite con detenuti?**

*Di cosa si tratta:* Fino alla sentenza di primo grado è possibile richiedere un colloquio in carcere con una persona detenuta colpita da una misura cautelare nel corso di un procedimento. Il P.M., apposto il parere sulla richiesta, provvederà a trasmetterla al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale che provvederà alla concessione o meno della suddetta autorizzazione. In caso di soggetti detenuti a seguito di sentenza passata in giudicato, l'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore dell'Istituto di detenzione ove la persona è ristretta.

*Chi:* Congiunti o conviventi della persona detenuta

*Come:* Presentando richiesta presso la segreteria del P.M. procedente

*Cosa occorre:* Documento di identità della persona richiedente, stato di famiglia o certificazione attestante la parentela o la convivenza.

### **E' possibile fare richiesta di trasferimento detenuti?**

*Di cosa si tratta:* Il detenuto che abbia una motivazione valida può presentare istanza affinché venga trasferito in un altro Istituto.

*Chi:* Il soggetto detenuto in carcere può presentare una richiesta motivata di trasferimento in altro Istituto. Congiunti o conviventi del soggetto recluso non possono richiedere il trasferimento.

*Come:* Presentando istanza in carta semplice, per il tramite dell'Istituto, al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando chiede di essere trasferito in un Istituto di pena dello stesso distretto oppure, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quando si chiede il trasferimento in un Istituto fuori dal distretto.

*Cosa occorre:* Istanza in carta semplice sottoscritta dal richiedente

### **E' possibile fare richiesta di telefonata a detenuti?**

*Di cosa si tratta:* La possibilità di telefonare direttamente a soggetti detenuti non è ammessa. I detenuti comuni possono effettuare, invece, delle chiamate in uscita, una volta alla settimana, verso familiari e conviventi. Per casi di eccezionale urgenza è possibile contattare l'amministrazione dell'Istituto presso il quale è detenuto il soggetto che si ha necessità di contattare. La Direzione dell'istituto provvederà poi ad informare l'interessato.

*Chi:* E' il detenuto che richiede di poter effettuare una telefonata

*Come:* Per telefonare è necessaria l'autorizzazione del Direttore del carcere per i condannati, per gli appellanti e per i ricorrenti; dell'Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado.

## 7. LA POLITICA DELLA QUALITÀ E GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO

### 7.1 La politica della qualità

Per misurare la qualità dei servizi forniti, il Tribunale di Sorveglianza è impegnato nella definizione di indicatori e standard di riferimento, monitorando costantemente la sua attività.

Le linee guida del monitoraggio sono sviluppate secondo quattro dimensioni fondamentali: Accessibilità, Tempestività, Trasparenza ed Efficacia.

**L'Accessibilità** si articola in accessibilità fisica, intesa come accessibilità agli Uffici (facilità di identificazione, orari di apertura al pubblico) ed in accessibilità multicanale, ovvero la fruibilità di informazioni a mezzo dei molteplici canali (in primo luogo a mezzo della rete internet). Per quanto concerne l'accessibilità fisica, il futuro prossimo trasferimento degli Uffici presso la "Cittadella Giudiziaria di Salerno", permetterà una razionale riorganizzazione degli spazi.

Per quanto concerne invece l'accessibilità multicanale, è stato aggiornato il sito web del Tribunale di Sorveglianza, che raccoglie tutte le informazioni più utili per l'utenza.

La **Tempestività** del servizio è direttamente dipendente da quelle che sono le normative specifiche che disciplinano le materie di competenza della Magistratura di Sorveglianza. Nel Bilancio Sociale delle attività del Tribunale è riportata comunque la durata media di alcuni fra i più ricorrenti procedimenti dell'ufficio giudiziario.

La **Trasparenza**, come obiettivo della qualità, già perseguita a mezzo della redazione e la diffusione di questa Carta dei Servizi nonché del Bilancio Sociale delle attività del Tribunale, sarà ulteriormente assicurata dalla pubblicazione sul sito web in corso di realizzazione del Tribunale di Sorveglianza, di tutte le informazioni riportate in questa Carta dei Servizi.

L'**Efficacia** del servizio erogato dal Tribunale di Sorveglianza, comprendente le sottodimensioni della conformità, affidabilità e completezza, può essere esaminata prendendo in considerazione alcuni indici che sintetizzano l'andamento dell'attività ordinaria dell'Ufficio giudiziario in parola. A tal proposito si rimanda al Bilancio Sociale delle attività del Tribunale, nel quale si fa riferimento ad esempio all'indice di ricambio (il quale esprime la capacità dell'Ufficio di far fronte alle sopravvenienze), oppure all'indice di assorbimento (il quale esprime la capacità dell'Ufficio di far fronte ai carichi di lavoro complessivi).

La politica della qualità del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno si ispira a sette principi gestionali che vengono illustrati di seguito:

#### I. Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il "fare bene le cose giuste". Questo implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. Il Tribunale di Sorveglianza di Salerno, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell'esistenza di vincoli strumentali, è impegnato nella sistematica analisi critica dei processi

lavorativi, per l'individuazione degli interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi nell'iter di completamento dei procedimenti amministrativi.

## **II. Prevalenza dell'individuo**

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un'azione da compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla *mission* di servizio degli Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa permette di promuovere l'efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un principio che fa leva sulle risorse umane, che il Tribunale di Sorveglianza di Salerno promuove e sviluppa in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture burocratiche dedicate all'erogazione dei pubblici servizi.

## **III. Promozione del lavoro di squadra**

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell'apporto individuale, che viene rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di servizio. Ciò implica un'intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).

## **IV. Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione**

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di "sicurezza" circa le modalità di comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e mantenute, in una logica di costante monitoraggio, aggiornamento e miglioramento possono consentire alle strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli altri, così da conseguire la finalità comune.

## **V. Attenzione ai portatori di interesse**

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse (stakeholder) verso l'Ufficio. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa disattendere la missione istituzionale stessa del Tribunale di Sorveglianza. La Carta dei Servizi risponde a questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.

## **VI. Cura della comunicazione**

Comunicare significa "mettere in comune". Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui

trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario.

## **VII. Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti**

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

### **7.2 I sistemi di monitoraggio della “customer satisfaction”**

Le segnalazioni degli utenti rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, inducendo ad un impiego ottimale di tutte le risorse.

La segnalazione potrà essere fatta in modo verbale, scritto, oppure mediante posta elettronica, utilizzando il modulo disponibile presso la Segreteria Amministrativa e sul sito web dell'Ufficio.

Il modulo per le segnalazioni dovrà essere consegnato alla Segreteria Amministrativa dell'Ufficio, oppure inviato per email all'indirizzo [segr.tribsorv.salerno@giustizia.it](mailto:segr.tribsorv.salerno@giustizia.it).



**TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA  
SALERNO**

**QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO**

Gentile Utente,

il Personale di Magistratura e il Personale Amministrativo in servizio presso il Tribunale e l'Ufficio di Sorveglianza di Salerno, al fine di migliorare i propri servizi, intendono condurre un'indagine per la rilevazione dell'adeguatezza dei servizi offerti e per l'individuazione di ulteriori bisogni dell'utenza di riferimento.

In quest'ottica riteniamo indispensabile la Sua collaborazione nella compilazione del presente questionario (in veste del tutto anonima), che Le chiediamo di consegnare/inviare alla Segreteria Amministrativa del Tribunale di Sorveglianza ([segr.tribsorv.salerno@giustizia.it](mailto:segr.tribsorv.salerno@giustizia.it)).

La ringraziamo anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci.

<b>Tipologia utente</b>	<input type="checkbox"/> Tribunale	<input type="checkbox"/> Avvocato	<input type="checkbox"/> Forze dell'ordine	<input type="checkbox"/> Procura Generale
	<input type="checkbox"/> Giudice di Pace	<input type="checkbox"/> Pubblica Amministrazione	<input type="checkbox"/> Polizia Giudiziaria	<input type="checkbox"/> Procura della Repubblica
	<input type="checkbox"/> Consulenti	<input type="checkbox"/> Corte d'Appello	<input type="checkbox"/> Privati	<input type="checkbox"/> Altro
				.....

Rilevazione della qualità relativa agli **aspetti logistici**  
(Rispondere alle domande con una crocetta X)

**1) Quante volte ha usufruito dei servizi di sportello offerti dal Tribunale/Ufficio di Sorveglianza?**

Prima volta     Meno di 3     Tra 3 e 5     Oltre 5

**2) Reputa adeguata la segnaletica che consente l'identificazione e la collocazione del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza all'interno del palazzo, nonché poi l'identificazione interna dei singoli uffici?**

Adeguata       Parzialmente adeguata       Non adeguata

- **Motivate, qualora lo riteniate opportuno, la risposta alla precedente domanda, nell'apposito spazio sottostante:**

.....

.....

Rilevazione della qualità relativa agli **aspetti relativi ai servizi erogati dalle cancellerie**  
(rispondere alle domande con una crocetta X)

**3) Relativamente al servizio erogato dai vari uffici del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza, trova le informazioni fornitele:**

	No	Poco	Abbastanza	Molto
Chiare (ovvero sono fornite informazioni di facile comprensione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pertinenti (sono fornite informazioni idonee a rispondere al quesito da lei sottoposto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esaustive (sono fornite informazioni che le evitano di ritornare un'altra volta per lo stesso motivo nel medesimo ufficio)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4) In quale arco di tempo ha avuto accesso alle informazioni erogate dai vari uffici del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza?**

Entro 5 minuti       Fino a 30 minuti       Fino ad 1 ora       Oltre 1 ora

**5) La modulistica è acquisibile agevolmente presso gli uffici?**

No       Poco       Abbastanza       Molto

**6) La modulistica risulta chiara e di facile compilazione?**

No       Poco       Abbastanza       Molto

7) A quale ufficio in particolare si è rivolto per ottenere le informazioni necessarie?

.....

8) L'ufficio al quale si è rivolto, l'ha indirizzata verso altri uffici del Tribunale/Ufficio di Sorveglianza per soddisfare le sue esigenze?

No

Sì

- Se ha risposto "Sì" alla precedente domanda, indichi nell'apposito spazio sottostante il nome dell'ufficio al quale si è dovuto poi rivolgere:

.....

.....

Rilevazione della qualità relativa agli **aspetti relativi al Personale addetto**  
(Rispondere alle domande con una crocetta X)

9) Relativamente al servizio da lei richiesto, ha trovato il Personale addetto:

	No	Poco	Abbastanza	Molto
Competente rispetto l'argomento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cortese nel relazionarsi con il pubblico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibile all'ascolto ed alla risoluzione dei suoi problemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibile a contattare altri uffici per chiedere informazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reperibile durante gli orari di apertura degli uffici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rilevazione della qualità relativa agli **aspetti relativi al grado di soddisfazione**  
(Rispondere alle domande con una crocetta X)

10) Considerando complessivamente tutto il servizio ricevuto, quanto si dichiara complessivamente soddisfatto/a?

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

**Proposte e/o suggerimenti**

**11) In una logica di miglioramento, vi chiediamo di fornirci eventuali spunti per migliorare il servizio offerto.**

.....

.....

.....

.....

.....

*Ai sensi del **D.lgs. 196/2003** sulla **tutela dei dati personali**, garantiamo l'anonimità dei dati rilasciati nel presente questionario. Le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per l'elaborazione di tabelle statistiche, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio e renderlo più rispondente alle esigenze degli utenti.*

## 8. GLOSSARIO

### **ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

### **APPELLO**

È un mezzo del di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento da un Giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal Giudice dell'appello.

### **CERTIFICATO**

È un atto a mezzo del quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, Avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

### **CONSIGLIO DI STATO**

È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime a mezzo del pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.

### **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)**

È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e Avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).

## **CORTE COSTITUZIONALE**

È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.

## **CORTE D'APPELLO**

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Esercita giurisdizione all'interno del proprio ambito territoriale che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

## **CORTE DEI CONTI**

È un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) e svolge funzioni di controllo di legittimità sugli atti del Governo e della Pubblica Amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato. Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato. Si articola in sezioni "di controllo" e sezioni "giurisdizionali", per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite. La Corte dei Conti ha anche funzioni consultive (predisposizione di pareri) e referenti (in quanto è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato di verifiche).

## **CORTE DI ASSISE**

È un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati. È composta da un Presidente (Magistrato di Corte D'Appello), da un "Giudice a latere" (Magistrato di Tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai Magistrati di Tribunale e partecipano alla deliberazione della decisione con parità di voto.

## **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di Assise, appellate.

## **CORTE DI CASSAZIONE**

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il Giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

## **CUSTODIA CAUTELARE**

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà Personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

## **DECRETO EMESSO DAL GIUDICE**

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso da un Giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Di regola non ha funzione decisoria ma solo ordinatoria; non presuppone l'insorgere di questioni tra le parti, non necessita, quindi, di contraddittorio e non deve essere necessariamente motivato. Può essere pronunciato d'ufficio oppure su istanza di parte, orale o scritta, presentata in udienza o fuori.

## **DECRETO INGIUNTIVO**

È un provvedimento di condanna con il quale il Giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa in favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal Giudice senza aver sentito il debitore, il quale può però proporre opposizione.

## **DIFESA D'UFFICIO**

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio Difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il Difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di Difensori predisposto dal Consiglio dell'Ordine Forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il Difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

## **DIRITTO ALLA PRIVACY**

E' il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri, a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.lgs. del 30/06/2003 n. 196, denominato Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.

## **FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE**

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi su affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la Polizia Giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

## **GARANTE NAZIONALE, REGIONALE, COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI**

Sul versante della tutela non giurisdizionale dei diritti del detenuto la Legge 94/2013 ha introdotto questa figura. La funzione del Garante è di vigilare affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conformità alle leggi e ai principi stabiliti dalla CEDU. A tal fine gli è attribuito, da un lato il potere di visitare gli Istituti Penitenziari, le REMS e gli altri Istituti nei quali sono reclusi i destinatari di misure di sicurezza detentive, nonché le Comunità Terapeutiche che ospitano soggetti privati della loro libertà personale, dall'altro il potere di richiedere informazioni e documenti alle Amministrazioni responsabili delle strutture ed, infine, di formulare specifiche raccomandazioni alle stesse.

## **GIUDICE DI PACE**

Il Giudice di Pace inizia la sua attività a partire dal 1° maggio 1995 in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al Giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi. Il Giudice di Pace ha iniziato a svolgere le funzioni di Giudice penale a partire dal 1° gennaio 2002. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. E' tenuto ad osservare i doveri previsti per i Magistrati ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Il Giudice di Pace è un Magistrato onorario e non di carriera e non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce un'indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

## **GIUDICE UNICO**

Il Giudice Unico di primo grado è una nuova figura istituita con la riforma dell'Ordinamento Giudiziario. Il decreto del 1998 ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile sia penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace.

Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile sia penale, in composizione monocratica (Giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).

### **GIUDICI POPOLARI**

I giudici popolari sono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a Giudice popolare è subordinata al possesso di alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi Magistrati e funzionari in servizio all'Ordine Giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

### **GIUDIZIO ABBREVIATO**

Il giudizio abbreviato è uno dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di procedura penale. È caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene adottata dal Giudice allo stato degli atti delle indagini preliminari svolte dal Pubblico Ministero, che assumono valore di prova. Con esso l'imputato rinuncia al dibattimento e alle sue garanzie, accettando di essere giudicato in base agli atti raccolti nelle indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. In caso di condanna, la pena, tuttavia, è ridotta di un terzo.

### **GIURISDIZIONE**

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'Ordine Giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che a mezzo del contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

### **GRADO DI GIUDIZIO**

L'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il Giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o grado d'appello) è quello in cui il Giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

## **GRATUITO PATROCINIO**

Oggi definito come "Patrocinio a spese dello Stato". Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione relativo al riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al Giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. È previsto per le cause civili, penali, amministrative, per il processo d'impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali. Il gratuito patrocinio per i procedimenti giudiziari trova la sua disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica del 30/5/2002 n. 115, recante il TU in materia di spese dello Stato.

## **IMPUGNAZIONE**

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del Giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. A mezzo dell'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

## **IMPUTATO**

Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto, potenziale autore dell'illecito, non può essere considerato imputato, bensì persona sottoposta alle indagini (indagato).

## **INDAGATO**

Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini.

## **MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO**

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di Giudice o di Pubblico Ministero) a tempo indeterminato, è nominato a seguito di pubblico concorso ed è soggetto alle norme dell'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del Giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice di pace, Giudice aggregato, Giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

## **NOTIFICAZIONE**

È l'attività con la quale l'Ufficiale Giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (Messo comunale, Polizia Giudiziaria, Avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, a mezzo della consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

## **ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE**

Termine con il quale viene denominato quel provvedimento emesso dal Giudice nell'ambito del processo civile, penale ed amministrativo. Normalmente sono volte a regolare lo svolgimento del processo e non hanno tutte valenza decisoria, Di norma deve essere brevemente motivata e può essere successivamente modificata o revocata dal Giudice che l'ha emanata.

## **PATTEGGIAMENTO**

Si tratta di un procedimento penale speciale nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al Giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il Giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.

## **PERSONA FISICA**

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto; è dotato di capacità giuridica; è titolare di diritti e doveri.

## **PERSONA GIURIDICA**

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

## **PROCESSO PER DIRETTISSIMA (giudizio direttissimo)**

È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.

## **PROCESSO**

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") a mezzo delle quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una

pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

### **PROCURA DELLA REPUBBLICA**

È l'Ufficio dell'Ordinamento Giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico Ministero (P.M.). L'Ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Essi formano, nel loro complesso, la Magistratura cd. requirente. La funzione principale del Pubblico Ministero è l'esercizio dell'azione penale: con l'avvio dell'azione penale il Pubblico Ministero avvia il processo penale. Il Pubblico Ministero vigila anche sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari.

### **REATI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI**

L'art. 4-bis o.p. limita l'accesso ai c.c.dd. benefici penitenziari (l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI o.p., esclusa la liberazione anticipata) prevedendo, in relazione a specifici reati (cc.dd. ostativi), che la concessione di tali benefici sia subordinata alla ricorrenza di una serie di presupposti.

Il comma 1 prevede un elenco tassativo di reati, cc.dd. assolutamente ostativi, in presenza dei quali è fatto divieto di concedere al condannato e all'internato i benefici penitenziari, a meno che non sia accertata la collaborazione con la giustizia di tali soggetti. Si tratta dei seguenti delitti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del d.lvo. 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3095.

I benefici penitenziari, però, possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti sopra menzionati, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6). Infine, qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la

---

<sup>5</sup> Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (*"Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia"*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Il comma 1-ter dell'art. 4-bis o.p. prevede un ulteriore elenco di reati, in presenza dei quali la concessione dei riferiti benefici è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si tratta dei seguenti delitti: quelli di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo D.P.R., all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del d.lvo. 25 luglio 1998, n. 286.

Per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis (salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso articolo contemplata), 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, i benefici penitenziari possono essere concessi ai detenuti o internati solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

#### **RESIDENZE PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA**

Con la Legge 30 Maggio 2014 n. 81, sono state introdotte le cosiddette REMS, strutture di esclusiva gestione sanitaria che hanno comportato il totale superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Si tratta di strutture sanitarie specifiche nelle quali vengono ospitati soggetti dichiarati non imputabili per infermità psichica, cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti e, pertanto, destinatari di una sentenza di proscioglimento ma sottoposti ad una misura di sicurezza personale restrittiva perché considerati socialmente pericolosi. Il giudizio di pericolosità sociale è delibato dal Magistrato di Sorveglianza fondato sull'esistenza delle condizioni che consentono di effettuare una valutazione prognostica circa il persistente pericolo di commissione di altri reati da parte dell'internato. Preliminare è sicuramente l'esame della personalità del periziando ad opera di un esperto nominato dal Tribunale, attraverso lo strumento della perizia criminologica. La permanenza nelle REMS ha una durata pari a quella della misura di sicurezza applicata, in ogni caso non può superare il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Decorso il termine della applicazione della misura di sicurezza, il soggetto sarà sottoposto alla misura della libertà vigilata qualora è considerato ancora socialmente pericoloso.

#### **SENTENZA**

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emesso dal Giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica

italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del Giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni a sostegno della decisione del Giudice).

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, ed ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

### **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

Il Tribunale di Sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la Magistratura di Sorveglianza. La Magistratura di Sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena; è competente in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di Sorveglianza opera sia come Giudice di primo grado che come Giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di Sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'Appello. È composto da Magistrati di Sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da professionisti Esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

Il Pubblico Ministero è rappresentato, nei procedimenti instaurati davanti al Tribunale di Sorveglianza, da un Magistrato assegnato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, mentre in quelli davanti al Magistrato di Sorveglianza, da un Magistrato assegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Orinario.

### **TRIBUNALE ORDINARIO**

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il Giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti avverso le sentenze del Giudice di pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un Giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice tutelare, oltre ad

altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

### **TRIBUNALE PER I MINORENNI**

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di Giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che riguardano soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.

### **UFFICI DI SORVEGLIANZA**

La Magistratura di Sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di Sorveglianza presso l'Ufficio di Sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di Sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

### **VICE PROCURATORI ONORARI**

I vice procuratori onorari sono delegati dal Procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in particolare:

- nell'udienza dibattimentale;
- nella convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo;
- nella richiesta di emissione dei decreti penali di condanna;
- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale;
- nei procedimenti civili (volontaria giurisdizione).

## 9. ACRONIMI

<b>C.C.</b>	Codice Civile
<b>C.P.C.</b>	Codice di Procedura Civile
<b>C.P.</b>	Codice Penale
<b>C.P.P.</b>	Codice di Procedura Penale
<b>F.F.</b>	Facente Funzioni
<b>G.I.P.</b>	Giudice delle Indagini Preliminari
<b>G.U.P.</b>	Giudice dell'Udienza Preliminare
<b>O.G.</b>	Ordinamento Giudiziario
<b>O.P.</b>	Ordinamento Penitenziario
<b>P.M.</b>	Pubblico Ministero
<b>V.P.O.</b>	Vice Procuratori Onorari

## 10. ALLEGATO

### **CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI**

La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto. Al detenuto, oltre alla Carta, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), del Regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

#### **Ingresso dalla libertà**

L'ingresso in istituto è curato dal Personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola. Il detenuto ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro istituto. Il detenuto ha diritto di nominare uno o due Difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal Magistrato un Difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha diritto ad avere colloqui con il proprio Difensore sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta a mezzo dell'Ufficio Matricola. Il detenuto è sottoposto al prelievo delle impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Deve anche sottoporsi a visita medica e psicologica durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli può chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità Personale.

#### **Vita quotidiana**

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati. Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un

periodico taglio di barba e capelli. Ciascun detenuto o internato ha diritto di permanere all'aperto almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora. Il detenuto o internato ha diritto a un'alimentazione sana e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello Personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "sopravitto") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in istituto. Sono salvaguardati il diritto alla salute e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun istituto sono indicati nella Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. E' riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

### **Doveri di comportamento**

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'istituto e le particolari disposizioni impartite dal Personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità - con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni). Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette) e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare. Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al direttore dell'istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

### **Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative**

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore. I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e

libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria. Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di istituto. Nell'istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal direttore, da uno o più educatori, da uno o più assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

### **Lavoro**

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario. I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del direttore dell'istituto e indica le prescrizioni cui attenersi. I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa. La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

### **Ricompense**

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del direttore o con la proposta - formulata dal consiglio di disciplina - di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

### **Trasferimenti**

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il direttore dell'istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione. È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto e per motivi di giustizia.

### **Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni**

E' vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche. Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo Personale fornito dall'amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

### **Rapporti con la società esterna**

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il Difensore e con il garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del Personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta. Il detenuto ha pure diritto a colloqui telefonici con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali. La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto.

La corrispondenza può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a Difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna. Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo. E' assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie. I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'istituto. È consentito usare un apparecchio radio Personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

## Misure premiali

**Permessi:** I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo. Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione. In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi. Liberazione anticipata: Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata. Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

## Misure alternative alla detenzione

**Affidamento in prova al servizio sociale:** Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal tribunale di Sorveglianza. Lo stesso tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna. La persona tossicodipendente e/o alcolodipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico". La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte. Detenzione domiciliare: Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato. Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

### **L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi**

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi - anche se parte residua di pena maggiore - sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n.354/75 (vedi glossario). La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Semilibertà: La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. È concessa dal tribunale di Sorveglianza a chi è sottoposto ad una misura di sicurezza; condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi; condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.); condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

### **Liberazione condizionale**

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26). Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti: Il tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio – riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

### **Regimi di detenzione speciali:**

**Regime di Sorveglianza particolare:** Il regime di Sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del direttore o dell'autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i Difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli. Avverso il

provvedimento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

#### **Regime dei condannati per particolari delitti:**

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

#### **Isolamento continuo:**

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75. Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento: Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine. Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione. Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n.354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

**Detenute gestanti, puerpere e madri con prole:** Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un

anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

#### **Detenuti stranieri:**

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete. Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale. I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine. Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc. Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subita in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

#### **Dimissione:**

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.